




CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE NELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Una rassegna delle esperienze



*A cura del Laboratorio di
pratiche valutative di CAPIRe*



LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE NELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Una rassegna delle esperienze


Questo volume è il primo prodotto del Laboratorio di pratiche valutative, nato nell'ambito di progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi regionali). Al Laboratorio partecipano i funzionari che forniscono assistenza ai vari organismi consiliari impegnati nell'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Il Laboratorio ha lo scopo di aiutare lo scambio delle esperienze maturate nelle singole realtà regionali e di offrire strumenti utili alla crescita delle competenze professionali.

Partecipano alle attività del Laboratorio di pratiche valutative:

Luciana Bruno (Consiglio regionale dell'Abruzzo); Monia Masetti e Andrea Orsi (Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna); Rita Di Marzo (Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia); Livia Tedeschini Lalli (Consiglio regionale del Lazio); Isabella Bertoneri, Francesco Pellegrini, Vito Rallo, Michela Rocca e Alessandro Rotilio (Consiglio regionale della Lombardia); Luigia Alessandrelli e Loretta Lispi (Assemblea legislativa delle Marche); Rosetta Porfirio (Consiglio regionale del Molise); Fabrizio d'Alonzo e Andrea Stroschio (Consiglio regionale del Piemonte); Settimio Giuliese e Emanuele Rossiello (Consiglio regionale della Puglia); Maria Cristina Caria e Elisabetta Usai (Consiglio regionale della Sardegna); Antonella Brazzini, Gabriele Brogelli, Luisa Roggi e Alessandro Zuti (Consiglio regionale della Toscana); Andrea Margheri (Consiglio della Provincia Autonoma di Trento); Nicola Falocci, Maria Rita Francesconi e Susanna Rossi (Consiglio regionale dell'Umbria).

Per ulteriori informazioni sulle attività di CAPIRe e del Laboratorio è possibile visitare il sito web del progetto: www.capire.org

*Copyright © 2011 – CAPIRe. Tutti i diritti sono riservati.
Finito di stampare nel mese di febbraio 2011 presso
la tipografia del Consiglio regionale della Toscana.*



INDICE

<i>Primi elementi per un bilancio</i>	<i>6</i>
<i>Il Consiglio regionale dell'Abruzzo.....</i>	<i>9</i>
<i>L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.....</i>	<i>12</i>
<i>Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia</i>	<i>16</i>
<i>Il Consiglio regionale del Lazio.....</i>	<i>21</i>
<i>Il Consiglio regionale della Lombardia.....</i>	<i>23</i>
<i>L'Assemblea legislativa della Marche.....</i>	<i>27</i>
<i>Il Consiglio regionale del Molise</i>	<i>30</i>
<i>Il Consiglio regionale del Piemonte.....</i>	<i>34</i>
<i>Il Consiglio regionale della Puglia.....</i>	<i>39</i>
<i>Il Consiglio regionale della Sardegna.....</i>	<i>41</i>
<i>Il Consiglio regionale della Toscana</i>	<i>43</i>
<i>Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento.....</i>	<i>49</i>
<i>Il Consiglio regionale dell'Umbria.....</i>	<i>51</i>
<i>La Carta di Matera.....</i>	<i>57</i>

LA VALUTAZIONE NELLE ASSEMBLEE REGIONALI

PRIMI ELEMENTI PER UN BILANCIO

A cura di Marco Sisti

Nel giugno del 2007 i rappresentanti di dodici Consigli regionali si dettero appuntamento a Matera per firmare un documento d'indirizzo che, da allora, assunse il nome di "Carta di Matera". Nelle giornate successive aderirono alla Carta altre cinque assemblee, portando così a diciassette il numero delle firme¹. Sottoscrivendo quel documento, le assemblee riconoscevano formalmente nell'espressione "*controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche*" - maturata nell'ambito di progetto *CAPiRe* - l'insieme di attività necessarie ad esercitare una rinnovata funzione di controllo. Ma cosa implicava esattamente tale riconoscimento?

Il controllo e la valutazione secondo *CAPiRe*

La prima implicazione era di natura metodologica. L'espressione impiegata esprime infatti una duplice finalità. La prima parte - *controllo sull'attuazione delle leggi* - si riferisce alla necessità di verificare le reali modalità d'applicazione delle norme e di individuare i motivi di eventuali difformità rispetto al disegno originario. La volontà di conoscere l'attuazione delle leggi è dettata dalla consapevolezza che ogni legge, per quanto ben disegnata, può incontrare, durante la sua messa in opera, deviazioni, rallentamenti ed intoppi, causati da eventi e comportamenti impreveduti. Prepararsi a cogliere per tempo l'insorgere di tali situazioni significa, per un'assemblea, avere la possibilità di operare le correzioni e gli aggiustamenti più adeguati, attraverso l'adozione di modifiche legislative o l'approvazione di atti d'indirizzo.

La seconda parte - *valutazione degli effetti delle politiche* - fa riferimento alla necessità di apprendere se specifici modelli d'intervento, approvati in passato dalla stessa assemblea, si siano poi rivelati efficaci nell'affrontare i problemi collettivi che ne hanno motivato l'adozione. Con questo tipo di analisi non viene messa in discussione l'aderenza tra ciò che è stato fatto e ciò che era previsto nelle norme - come avviene nel controllo sull'attuazione - ma è indagata la capacità della stessa politica pubblica di incidere positivamente su un certo fenomeno sociale.

Oltre il riconoscimento formale di una funzione

La Carta di Matera andava però oltre il riconoscimento ufficiale di una nuova area di attività. Essa delineava anche un preciso percorso istituzionale, strutturato in dieci tappe e segnato da impegni tanto sfidanti, quanto stringenti. Un elenco di decisioni da prendere e di "cose da fare", che avrebbero dovuto scandire il processo di consolidamento delle attività di controllo e valutazione in seno ai Consigli regionali².

A distanza di quasi quattro anni dalla firma della Carta, è opportuno tentare un bilancio su quanto è avvenuto. In che misura gli obiettivi fissati in quel documento

¹ Le assemblee legislative che hanno siglato la Carta di Matera sono: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.

² I dieci punti della Carta di Matera sono pubblicati nell'ultimo capitolo di questo volume.

d'indirizzo sono stati raggiunti? La valutazione delle politiche è entrata nel quotidiano modo di operare degli organi legislativi? Quanto cammino resta da percorrere alle assemblee che decisero di intraprendere insieme questa lunga marcia?

Il punto di partenza per tentare un bilancio

Sebbene questo volume non nasca con l'intento di rispondere direttamente a tali domande - lo scopo consiste piuttosto nel mettere insieme un set di informazioni, molto elementari, che permetta ai partecipanti del *Laboratorio di pratiche valutative* di conoscersi e "misurarsi" reciprocamente - esso costituisce un buon punto di partenza per chi intenda avviare una riflessione sullo stato dell'arte della valutazione nelle assemblee regionali. Le pagine che seguono offrono al lettore una prima rappresentazione di ciò che si è mosso nelle singole assemblee intorno alle proposte elaborate nell'ambito di progetto *CAPiRe*. Lasciando trasparire, tra le righe, le difficoltà che esistono nel tentativo di tradurre in pratica tali proposte.

Il volume raccoglie tredici schede relative ad altrettante amministrazioni che oggi partecipano alle attività del *Laboratorio*. Ogni scheda contiene le risposte date dai funzionari consiliari coinvolti nel progetto ad alcuni quesiti molto puntuali. Dalla lettura delle schede emerge un racconto frammentario e, per scelta, assai sommario, che forse non riesce a dar conto di tutti i traguardi raggiunti e - soprattutto - della fatica fatta per raggiungerli. Tale racconto ci consente però di mettere a fuoco alcuni aspetti chiave del processo di istituzionalizzazione della valutazione nelle assemblee. Si tratta di aspetti che meritano di essere qui velocemente ricordati e che potranno essere al centro di riflessioni successive.

La definizione di nuove regole del gioco

Molte assemblee regionali in questi anni hanno riscritto le norme che regolano l'esercizio della funzione di controllo e valutazione. Ciò è avvenuto sia negli Statuti e nei Regolamenti interni, sia nella legislazione ordinaria attraverso l'inserimento di "clausole valutative". Hanno assunto questo nome quelle disposizioni normative che attribuiscono ai soggetti attuatori il compito di trasmettere all'organo legislativo informazioni selezionate sugli interventi promossi dalla stessa legge.

Dieci amministrazioni regionali sulle tredici presenti in questa rassegna hanno nelle norme statutarie e regolamentari un chiaro riferimento alla nozione di "*controllo sull'attuazione e valutazione degli effetti*"³. Cinque tra queste individuano un organismo consiliare paritetico - ovvero composto da un numero pari di esponenti di maggioranza e di minoranza - al quale viene anche assegnato il compito di promuovere l'impiego di strumenti di valutazione delle politiche. In un sesto caso si attribuisce questo compito ad una commissione permanente. In altri il riferimento è a commissioni di vigilanza, o di verifica, sull'operato del governo, riconducibili più direttamente alle tipiche finalità del sindacato ispettivo.

A ciò si aggiunga che tutte le assemblee descritte hanno sperimentato, a diversi gradi di sistematicità e di consapevolezza, l'impiego della clausola valutativa, uno strumento di lavoro adottato anche da amministrazioni non comprese in questa rassegna. In totale, fino a dicembre 2010, le clausole introdotte nella legislazione

³ In questo calcolo è stata inserita anche la Regione Sardegna sebbene la legge statutaria approvata dal Consiglio regionale nel 2007 sia stata successivamente annullata da una sentenza della Corte costituzionale.

regionale superano il ragguardevole numero di centocinquanta, a riprova del fatto che il nuovo istituto si è diffuso al di là di ogni più ottimistica aspettativa.

Un movimento nato dal basso e in modo spontaneo - non indotto cioè da leggi statali o direttive europee - ha perciò dato vita ad un nuovo sistema di regole, immaginando, e poi portando a compimento, anche la costituzione di soggetti politici inusuali per il contesto italiano⁴, come i comitati paritetici. In pochi, anche tra i promotori di progetto *CAPIRE*, avrebbero scommesso sull'eventualità che ciò potesse accadere. Il merito di questo successo va a coloro - consiglieri e tecnici - che hanno creduto in questa idea di cambiamento e si sono adoperati nel metterla in pratica.

A questo punto è naturale domandarsi se ad un simile sforzo sul piano dell'elaborazione normativa ne è seguito uno equivalente nell'applicazione delle nuove regole. In altre parole, allo stato attuale, quanto spazio è realmente dato alle attività di valutazione nei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea?

Quel che ancora manca...

Le schede raccolte contengono già qualche risposta a questo interrogativo. La situazione è molto diversa nelle varie realtà regionali, ma in generale la valutazione evocata negli Statuti e nei Regolamenti non costituisce ancora un'attività centrale per le assemblee legislative. Essa, al di là di ciò che è scritto nei testi di legge, nelle delibere e negli atti d'indirizzo, stenta ad essere una funzione pienamente riconosciuta e praticata.

La costruzione dei "presupposti normativi" - utile a portare in seno alle assemblee almeno le ipotesi per produrre il cambiamento necessario - è stata solo la prima fase di un processo di evoluzione amministrativa che deve ancora completarsi. Le organizzazioni consiliari - peraltro già indebolite sui tradizionali fronti di lavoro, la produzione legislativa e l'approvazione del bilancio - non hanno fin qui trovato la forza di ripensare in profondità la loro missione istituzionale, di ridisegnare le procedure interne e di individuare le risorse necessarie per dar seguito a tutte le indicazioni contenute nella Carta di Matera.

Scorrendo le schede raccolte nel volume, il lettore si accorgerà di come l'esercizio di una funzione tanto importante - che nelle assemblee di altri Paesi coinvolge decine di analisti e nutre di dati e informazioni i lavori degli organi legislativi - sia delegata a pochi funzionari, ai quali spesso sono affidati anche compiti di altra natura. Del resto, in alcuni Consigli regionali questa attività non trova una chiara collocazione nell'organizzazione interna e solo raramente la "valutazione delle politiche" compare come denominazione degli uffici a ciò dedicati.

Questi indizi fanno comprendere come la pratica della valutazione non sia ancora diventata parte integrante delle strutture assembleari. Si ha la sensazione che essa venga percepita dai vari attori che partecipano al processo legislativo come qualcosa di astratto, che resta lontano dalle "questioni essenziali" del dibattito politico. Quando, in realtà, la valutazione delle politiche punta proprio nella direzione opposta: fornire ai Legislatori elementi molto concreti di conoscenza che consentano loro di prendere decisioni più informate e consapevoli.

⁴ Un precedente a livello nazionale è dato dal Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati, istituito con le modifiche regolamentari del 1997 (art. 16-bis reg.).

... e quello che lascia ben sperare

Le schede documentano però anche altro, di più incoraggiante. Nonostante le scarse risorse a disposizione, le singole esperienze di lavoro sono riuscite, in questi anni, ad andare avanti e svilupparsi senza interruzioni. Ciò ha permesso a coloro che sono stati coinvolti in tali esperienze di acquisire competenze analitiche sempre più ricche, di affinare l'uso delle tecniche e di conquistarsi una credibilità professionale sempre maggiore. Non solo all'interno delle assemblee, ma anche al di fuori di esse. Sono molti gli osservatori esterni che considerano ciò che è avvenuto nell'ambito di *CAPIRE* una delle più interessanti innovazioni amministrative degli ultimi anni.

Come recita un rapporto dell'OCSE del 2009: *“One of the most effective recent developments is the CAPIRE project, ...CAPIRE seeks to disseminate the policy evaluation culture, building on the capacities of regional administration in carrying out evaluations and promoting the use of evaluation clauses in legislative texts. Reports on regional experiences posted on the CAPIRE website allows for information and best practice sharing. Of particular interest are the so-called “evaluation missions”, which are launched on the initiative of a committee or by a quorum of regional counsellors to monitor and control legislation.”* (pag. 254)⁵

Per quanto lenta e sotto traccia la marcia della valutazione nelle assemblee regionali non ha registrato arretramenti. Essa ha proseguito, anche di fronte all'iniziale scetticismo, migliorando costantemente le posizioni raggiunte. A livello locale si è costituita - grazie al decisivo impulso dato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome - una comunità di funzionari sempre più coesa, attiva, convinta dei propri mezzi. Non è un caso se questo volume è il prodotto collettivo di un *Laboratorio di pratiche valutative* nato solo pochi mesi fa, al termine di un lungo percorso di formazione.

Gli stessi strumenti cui si fa cenno nel testo (le note informative sull'attuazione delle politiche, le missioni valutative, le relazioni di ritorno, i pareri sulle clausole valutative, il monitoraggio dei flussi informativi sugli interventi regionali), sebbene tutti da perfezionare, sono la testimonianza di una crescita nelle capacità di lavoro degli uffici e del progressivo affermarsi di una cultura orientata alla verifica dei risultati. Uno sviluppo che appare confermato dalla recente istituzione nelle assemblee di organismi politici dedicati a promuovere attività di valutazione delle politiche.

Se è vero quindi che la Carta di Matera non è ancora una solida realtà in tutti i suoi punti, ciò che è stato costruito sino ad ora lascia sperare che lo possa diventare presto. A patto che le istituzioni assembleari - apparati politici e strutture burocratiche insieme - siano disposte a mettersi in gioco ed investire con coraggio per portare a termine l'impresa. Questa è la sfida per la legislatura in corso: riuscire a consolidare le conquiste ottenute sul piano normativo e trasformarle definitivamente in una “normale” pratica di governo.

⁵ OCSE, *Reviews of Regulatory Reform: Italy - Better Regulation to Strengthen Market Dynamics*, Parigi, 2009.

**LE ESPERIENZE DELLE
ASSEMBLEE LEGISLATIVE**



IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

A cura di Luciana Bruno

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo è formato da 47 Consiglieri di cui 2 componenti della Giunta Regionale di nomina esterna. Attualmente le commissioni consiliari permanenti sono 7. I gruppi consiliari sono 12.

Complessivamente l'organizzazione consiliare conta 152 unità di personale in pianta organica. Le unità effettive sono 135. I Gruppi consiliari dispongono complessivamente di 68 unità di personale.

1. L'avvio dell'esperienza

L'esperienza del Consiglio regionale sul fronte del monitoraggio e della valutazione delle politiche è iniziata nel 2000. L'attività è stata portata avanti da diverse strutture tecniche che si sono avvicendate nel corso degli anni fino al 2007, anno in cui, con l'entrata in vigore del nuovo Statuto, sono state assunte iniziative più strutturate sia sul piano istituzionale che su quello organizzativo. Sempre nel 2007 il Consiglio regionale ha aderito a *CAPiRe* e ha sottoscritto la "Carta di Matera".

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

La valutazione delle politiche è contemplata in diversi testi normativi, a partire dallo Statuto che, all'art. 26 sotto la rubrica "La funzione di controllo", affida al Consiglio regionale il compito di predisporre *"gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti"*. Nello stesso articolo si prevede che le leggi possano contenere *"clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire"*.

Nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, sono presenti due articoli che trattano il tema. L'art. 57 "Qualità della normazione" fa riferimento al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali (punto e), come principio cui deve essere improntata l'attività normativa. L'art. 121 "Comitato per la Legislazione" prevede l'istituzione di un organismo paritetico con il compito, tra gli altri, di formulare *"proposte per la previsione e l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative"*.

A Statuto e Regolamento si aggiunge la L.R. 14 luglio 2010, n. 26 "Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione" che individua tra gli strumenti utilizzabili per migliorare la qualità della normazione anche le clausole valutative (Capo II art. 3). L'attività di controllo del Consiglio regionale compare all'art. 5 dove si fa riferimento alla valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. L'art. 8 prevede inoltre l'inserimento di clausole valutative attraverso le quali *"il soggetto attuatore comunica al Consiglio regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività"*.

3. Organismi consiliari dedicati alla valutazione

Oltre al già citato Comitato per la legislazione, lo Statuto prevede l'istituzione di una Commissione di Vigilanza, presieduta da un consigliere tra quelli indicati dall'opposizione. Essa esercita autonomamente la funzione di vigilanza sulla realizzazione del programma e sull'attività dell'Esecutivo. La Commissione effettua anche la valutazione sull'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione.

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

La macrostruttura dell'ente si articola in due Direzioni: *Attività amministrativa e Affari della Presidenza e Legislativi*. La gestione della comunicazione istituzionale è affidata alla *Struttura Speciale di Supporto Servizio Stampa*. Della struttura organizzativa fa parte anche il *Servizio amministrativo di supporto alle Autorità Indipendenti* (Difensore Civico e CO.RE.COM.). Nel 2009, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, è stato istituito all'interno della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, il Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio. La stessa Delibera attribuisce all'Ufficio Monitoraggio il compito di condurre attività di analisi e valutazione delle politiche regionali.

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI



4.1 Composizione della struttura tecnica

Attualmente nell'organico del Servizio oltre al Dirigente (con una formazione in ambito economico e statistico) figura anche un Funzionario responsabile dell'Ufficio Monitoraggio (cat. D3) con laurea in Scienze Politiche che ha partecipato alle attività formative di *CAPiRe*. In attesa del completamento delle procedure per la copertura dei posti previsti in organico, il Servizio si avvale della collaborazione di un "Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle politiche regionali".

4.2 Attività e prodotti

I compiti assegnati alla struttura sono svolti prevalentemente su impulso dell'Ufficio di Presidenza e riguardano principalmente l'analisi di politiche regionali sia nella fase di implementazione sia nella successiva fase di valutazione ex post. Le analisi si concludono con la redazione di report o note informative. L'Ufficio, inoltre, provvede alla gestione e aggiornamento della banca dati delle leggi regionali contenenti clausole valutative o che prevedono un obbligo informativo per la Giunta regionale nei confronti degli organi assembleari.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Gli atti normativi che contengono una clausola valutativa sono 4.

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2009	30	Artigianato	23
2008	5	Pianificazione sanitaria	all. Piano, punto 5.2.6.1.4.
2006	31	Tutela delle donne maltrattate	12
2003	27	Monitoraggio della spesa farmaceutica, ospedaliera e specialistica	5

Nella legislazione regionale esistono altre 25 norme che prevedono una generica rendicontazione in Consiglio. Pur non contenendo i tratti tipici delle clausole valutative, richiedono che la Giunta trasmetta una relazione sullo stato d'attuazione della legge.

6. Le relazioni di ritorno

Al momento è stata trasmessa una sola relazione di ritorno in risposta alla clausola contenuta nella L.R. 31/2006. Tuttavia, si è avuto qualche riscontro su altri testi normativi che, pur non contenendo una specifica clausola valutativa, prevedono un obbligo informativo dell'esecutivo nei confronti dell'organo assembleare.

7. Le missioni valutative

Fino a ad oggi sono stati realizzati tre studi riconducibili all'idea di missione valutativa; un quarto studio è attualmente in corso di svolgimento.

Periodo di svolgimento	Legge regionale	Organismo commissionante	Esito
2010-2011	16/2002 <i>“Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio”.</i>	Ufficio di Presidenza	Il lavoro di ricerca non si è ancora concluso
2008/2009	31/2006 <i>“Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”</i>	Ufficio di Presidenza	Prodotta una nota informativa presentata al Presidente del Consiglio regionale e inviata al Presidente della Commissione Affari sociali e tutela della salute e a tutti i consiglieri regionali
2005	115/2000 <i>“Nuove norme per l'edilizia scolastica”</i>	Ufficio di Presidenza	Prodotto un report
2001	25/1995 <i>Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari</i>	Direzione	Prodotto un report presentato alla Direzione



L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna conta 50 Consiglieri iscritti in 8 gruppi assembleari. Sono state istituite 6 Commissioni assembleari permanenti tra le quali, la VI "Statuto e Regolamento", ha tra le sue competenze la promozione delle attività di controllo e valutazione delle leggi con clausole e missioni valutative.

L'Assemblea Legislativa regionale è composta dalla Direzione Generale dell'Assemblea Legislativa e dal Gabinetto del Presidente dell'Assemblea, per un totale di dieci Servizi. Complessivamente la dotazione organica dell'Assemblea conta 197 unità di personale per le strutture ordinarie. I Gruppi dispongono di 67 unità.

1. L'avvio dell'esperienza

Nel 2002 la Regione Emilia-Romagna, insieme a Lombardia, Piemonte e Toscana, ha promosso progetto *CAPIRE* con l'obiettivo di ridefinire la "funzione di controllo" esercitata dalle assemblee regionali. L'interesse per questa attività ha portato all'approvazione di leggi regionali con clausole valutative. In seguito, Statuto e Regolamento hanno previsto la valutazione delle politiche tra le attività dell'Assemblea, istituzionalizzando l'impiego di strumenti come clausole e missioni valutative. Nel 2007 l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha sottoscritto la Carta di Matera.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Gli articoli 28 e 53 dello Statuto (l.r. 13/2005) prevedono l'utilizzo di strumenti per la valutazione degli effetti delle politiche e dei risultati conseguiti nell'applicazione delle leggi. Si fa inoltre riferimento alle clausole valutative che, eventualmente inserite nei testi di legge, "dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori".

Il Regolamento (Del. Ass. n. 143/2007), in particolare con l'art. 50 "Controllo sull'attuazione delle leggi", ha definito procedure, modalità e strumenti per la valutazione delle politiche con particolare riferimento alle clausole valutative e, in mancanza delle stesse, alle missioni valutative, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale.

3. Organismi assembleari dedicati alla valutazione


Con l'avvio della IX Legislatura è stata riconosciuta l'importanza di assegnare a un organismo politico l'obiettivo di promuovere l'uso di strumenti di valutazione. È stata quindi istituita la VI Commissione Assembleare "Statuto e Regolamento" che ha competenze specifiche in materia di valutazione. La Commissione è composta da quindici Consiglieri e la Presidenza è affidata alla minoranza.

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Le attività legate al controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti sono seguite dal Servizio legislativo e qualità della legislazione. Il Servizio mette a

disposizione dei Consiglieri le professionalità per lo svolgimento delle loro funzioni: legislativa, di programmazione, di controllo e valutazione delle politiche regionali.

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSEMBLEA



4.1 Composizione della struttura tecnica

Attualmente sono assegnati al Servizio 1 Dirigente e 9 Funzionari, due dei quali si occupano delle attività legate all'analisi delle politiche pubbliche. Entrambi hanno seguito il corso di alta formazione in analisi e valutazione delle politiche regionali realizzato nell'ambito di *CAPIRe*. Per l'approfondimento delle tematiche legate alla valutazione delle politiche il Servizio si avvale della collaborazione dell'ASVAPP.

4.2 Attività e prodotti

Le attività tecniche svolte dal Servizio in raccordo con le Commissioni e con la Giunta riguardano:

- l'analisi preliminare dei progetti di legge per la formulazione di proposte di clausole valutative, poi discusse in Commissione come proposte tecniche di emendamento;
- la gestione del flusso informativo prodotto dalle clausole, che comprende il tenere in evidenza le attività e le tempistiche legate alle clausole, l'attività di raccordo e coordinamento per le relazioni elaborate dalla Giunta e discusse in Commissione, la predisposizione di documenti di approfondimento.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Gli atti normativi che contengono una clausola valutativa sono 19. Oltre alle clausole valutative, in leggi, piani e programmi sono previste più generiche attività di monitoraggio e rendicontazione. Analizzando la legislazione dell'ultimo decennio, si possono individuare dieci norme di questo tipo che pur prevedendo solo una generica attività di rendicontazione all'Assemblea possono fornire informazioni utili ad innescare processi valutativi. Inoltre, fra i principali atti di programmazione contenenti norme di rendicontazione si segnalano quelli riferiti alla pianificazione territoriale, alla programmazione socio-sanitaria, al Piano Telematico, alle attività di rilievo internazionale, alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, allo spettacolo, allo sviluppo del sistema agro-alimentare.

Clausole valutative presenti nelle leggi della Regione Emilia-Romagna

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2001	24	Edilizia Residenziale Pubblica	55
2002	8	Aeroportualità	6
2003	2	Welfare	51
2004	5	Immigrazione	20
2004	11	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	24
2005	17	Lavoro	47
2006	3	Emiliano-Romagnoli nel mondo	18
2006	6	Cooperazione mutualistica	11
2006	12	Cinema	12
2007	2	Turismo	15
2007	15	Diritto allo studio universitario	28
2007	17	Tabagismo	7
2008	3	Carcere	9
2008	14	Giovani generazioni	46
2009	11	Amministratore di sostegno	3
2009	15	Trasporto ferroviario delle merci	10
2009	26	Commercio equo e solidale	8
2010	3	Partecipazione	18
2010	11	Edilizia sicura	14

6. Le relazioni di ritorno

Complessivamente, le relazioni che rispondono a clausole valutative sono dodici. Esse fanno riferimento a 7 leggi regionali. Ultimamente tutte le relazioni presentate sono esaminate e discusse presso la Commissione competente.

Legge	Argomento	Num. Relaz.	Esito
24/2001	Edilizia Residenziale Pubblica	4	Discussione in Commissione
2/2003	Welfare	1	Relazione allegata al VI Rapporto sulla legislazione
5/2004	Immigrazione	1	Pubblicazione sul sito istituzionale
11/2004	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	1	Relazione allegata al VII Rapporto sulla legislazione
3/2006	Emiliano-Romagnoli nel mondo	1	Discussione in Commissione
15/2007	Diritto allo studio universitario	1	Discussione in Commissione
3/2008	Carcere	3	Discussione in Commissione e due risoluzioni

7. Le missioni valutative

Fino ad ora non sono state attivate missioni valutative con il percorso previsto dall'art. 50 del Regolamento dell'Assemblea, tuttavia nel 2009 è stata realizzata una sperimentazione di missione valutativa sulla l.r. 11/2003 che ha abolito il libretto sanitario per gli alimentaristi. La relazione è stata elaborata nell'ambito del percorso seguito con il Corso di alta formazione in "analisi e valutazione delle politiche regionali" e i risultati sono stati presentati nella Commissione assembleare competente.

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

A cura di Rita Di Marzo

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è formato da 60 Consiglieri. Attualmente le Commissioni consiliari permanenti sono 6. I gruppi consiliari sono 8.

L'organizzazione consiliare conta 111 unità di personale in pianta organica (9 dirigenti, 59 unità di categoria D, 27 unità di categoria C, 11 unità di categoria B e 5 unità di categoria A). Le unità effettive sono 104 (7 dirigenti, 58 unità di categoria D, 26 unità di categoria C, 8 unità di categoria B e 5 unità di categoria A), di cui 7 attualmente assegnate a Gruppi o Segreterie.

I Gruppi consiliari dispongono complessivamente di 40 unità di personale.

1. L'avvio dell'esperienza

L'esperienza in tema di valutazione delle politiche pubbliche ha avuto inizio nel 2004, con l'istituzione di una *Commissione speciale per il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali*. Ad essa è subentrato, dal febbraio 2006, un organismo permanente, il *Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione*, con più dettagliati ed accresciuti compiti.

Per la costruzione delle attività di controllo e valutazione, sin dall'inizio, sono state prese a riferimento le elaborazioni prodotte in seno al progetto *CAPiRe*. Il Consiglio aderisce formalmente al progetto dal maggio 2006 e ha sottoscritto gli impegni della Carta di Matera nel giugno 2007.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Mentre lo Statuto d'autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) non reca disposizioni in materia di valutazione delle politiche, la legge regionale cosiddetta "statutaria" 18 giugno 2007, n. 17 (*Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*), ricomprende fra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti al Consiglio (art. 8, lettera k) l'esercizio del "controllo sull'attuazione delle leggi" e la promozione della "valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati". Prevede altresì (art.7) che nelle leggi possano essere inserite "clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione".

Tali disposizioni sono intervenute a dare rilevanza legislativa ad attività ed istituti già introdotti nei lavori consiliari in via regolamentare.

Il Regolamento interno dedica l'articolo 150 al Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali, affidandone l'esercizio al *Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione*.

3. Gli organismi consiliari dedicati alla valutazione

Il *Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione* (art. 42 Reg. int.) è un organismo paritetico con funzioni consultive e referenti nei confronti delle Commissioni permanenti. E' composto da 10 Consiglieri - in rappresentanza paritaria della maggioranza e della minoranza - nominati dal Presidente del Consiglio, su designazione congiunta dei Presidenti dei Gruppi consiliari. E' istituito ad inizio legislatura e rinnovato a metà legislatura. La Presidenza è riservata alla minoranza.

Ha un Ufficio di Presidenza che riflette la composizione paritetica. Per il suo funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per le Commissioni permanenti. Nella prassi, le deliberazioni del Comitato vengono assunte all'unanimità dei consensi.

Il Comitato persegue *“l'obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future”*. A tal fine, il Comitato:

- formula proposte per l'inserimento di clausole valutative nei progetti di legge ritenuti di maggiore impatto e rende pareri sulle clausole già previste
- delibera lo svolgimento di missioni valutative e ne relaziona gli esiti alle Commissioni di merito
- esamina le relazioni informative sull'attuazione delle leggi e ne rende parere alle Commissioni di merito
- vigila sul rispetto delle clausole, con potere di richiamo.

Al Comitato compete inoltre l'esame delle relazioni e dei referti della Corte dei conti sulla gestione dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali (art. 193), l'esame delle note di attuazione degli atti d'indirizzo consiliare (art. 151) e l'approvazione del Rapporto annuale sulla legislazione (art. 150).

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Il supporto alla funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali è in capo all'Area giuridico - legislativa della Segreteria generale del Consiglio. L'Area è il livello di coordinamento dei Servizi che prestano assistenza ai lavori delle Commissioni permanenti e della Posizione organizzativa specialista Analisi delle leggi e valutazione delle politiche regionali, che supporta i lavori del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (da qui in avanti contrassegnato dall'acronimo LCV). I tre Servizi assicurano *“per la parte di competenza, il supporto alla funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali”* con riguardo ai lavori delle Commissioni di merito.

4.1 Composizione della struttura tecnica


Alla P.O. specialista, assieme ai compiti di segreteria, agli adempimenti connessi allo svolgimento delle sedute del Comitato e all'assistenza nella trattazione del complesso degli affari assegnati all'organo, sono affidate le seguenti attività:

- redazione tecnica delle clausole valutative proposte dal Comitato ed esame tecnico di quelle oggetto di parere, previa analisi dei progetti di legge di riferimento e predisposizione di relazioni argomentate e dossier;
- approfondimento delle problematiche relative all'analisi di attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche, in funzione di supporto metodologico ai lavori;

- assistenza nello svolgimento di missioni valutative, con cura dell'istruttoria tecnica delle proposte e dell'elaborazione dei rapporti informativi finali.
- analisi delle relazioni informative trasmesse al Consiglio in adempimento a clausole valutative o altre previsioni di legge;
- cura dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione regionale per l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari all'istruttoria;
- partecipazione ai lavori del Comitato tecnico del progetto *CAPiRe*, con informativa al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

L'ufficio, oltre al responsabile (categoria D, specialista amministrativo- economico, con laurea in Giurisprudenza e formazione - dal 2004 - sui temi del controllo e della valutazione in ambito progetto *CAPiRe*) conta un solo altro addetto (categoria C, assistente amministrativo-economico, con laurea in Scienze dell'informazione e competenze e abilità prevalentemente tecnico-informatiche).

I tre Servizi di supporto alle Commissioni, oltre ai dirigenti, dispongono complessivamente di 15 unità di personale.



4.2 Attività e prodotti

I compiti assegnati alla P.O. sono svolti sulla base dell'impulso dato dalla programmazione dei lavori del Comitato LCV, che cerca di tenere conto dei tempi necessari all'istruttoria, in considerazione dell'esiguità del personale addetto.

L'attività istruttoria dell'ufficio si sostanzia nella produzione di relazioni argomentate e dossier d'analisi sugli argomenti all'esame, che vengono illustrati nelle sedute a cura del responsabile, spesso con l'ausilio di presentazioni video. Tali documenti contengono elaborazioni grafiche e tabellari di sintesi. Nei casi in cui l'ufficio ha beneficiato dell'accompagnamento formativo dello Staff di ricerca di progetto *CAPiRe* sono state prodotte anche note informative (tot. 5) sull'attuazione delle politiche regionali, destinate alla divulgazione.

Nel 2010 l'Ufficio ha istruito complessivamente 25 atti. Di questi, solo il 20% è relativo a clausole e missioni valutative o a relazioni informative.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Le leggi regionali che contengono una clausola valutativa sono 14 (si veda a questo proposito la tabella nella pagina seguente). Nella legislazione regionale esistono altre 30 disposizioni che prevedono una generica rendicontazione in Consiglio. Pur

non contenendo i tratti tipici delle clausole valutative, richiedono che la Giunta trasmetta una relazione sullo stato d'attuazione della legge. Il Regolamento prevede che vengano trattate allo stesso modo delle relazioni di ritorno da clausole valutative (esame del Comitato con parere alla Commissione di merito che ne relaziona all'Aula).

Clausole valutative presenti nelle leggi della Regione Friuli Venezia Giulia

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2010	14	Sostegno all'acquisto di carburanti e promozione mobilità individuale ecologica	18
2009	10	Insegnamento scolastico delle lingue straniere comunitarie	3
2009	9	Politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	27
2009	7	Contenimento tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie	15
2007	29	Tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	29
2007	12	Politiche giovanili	20
2006	11	Sostegno della famiglia e della genitorialità	24
2006	6	Sistema integrato per promozione e tutela diritti di cittadinanza sociale	61
2005	29	Disciplina delle attività commerciali	29
2005	20	Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia	28
2005	18	Occupazione, tutela e qualità del lavoro	4
2005	12	Diritto e opportunità allo studio universitario	12
2005	7	Tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	7
2005	4	Sostegno e sviluppo competitivo PMI	12

6. Le relazioni di ritorno

La presentazione di relazioni informative da parte della Giunta in adempimento alle clausole valutative ha preso avvio solo lo scorso anno.

Legge	Argomento	N. relazioni	Esito
7/2009	Contenimento tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie	1	Esaminata dal Comitato (parere) e dalla Commissione di merito che ha deliberato la presentazione di una relazione all'Aula
9/2009	Politiche di sicurezza e ordinamento polizia locale	1	Non ancora esaminata (presentata a novembre 2010)
6/2006	Sistema integrato per promozione e tutela diritti di cittadinanza sociale	1	Non ancora esaminata (presentata a gennaio 2011)
7/2005	Tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	1	Non ancora esaminata (presentata a febbraio 2011)

A partire dal 2006, risultano pervenute al Consiglio una decina di relazioni da oneri generici di rendicontazione. Il Comitato LCV ne ha esaminate 4, di cui 3 relative alla legge 4/2004, in materia di sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, sulla cui base sono state prodotte due note informative. Si tratta di relazioni presentate non in adempimento alla clausola che assiste la legge (art. 12) ma alla norma (art. 7, c.15) che prevede un'informativa semestrale su alcuni dati specifici.

7. Le missioni valutative

A partire dalla scorsa legislatura sono state svolte le tre missioni valutative riportate in tabella, di cui due portate a termine con l'affiancamento dello Staff di ricerca di progetto CAPIRe e la produzione di note informative.

Periodo di svolgimento	Legge regionale	Consiglieri incaricati	Esito
2009-2010	13/1995 <i>(Revisione della rete ospedaliera regionale)</i>	Pedicini Pustetto	Relazione alla Commissione di merito che ne ha in programma la discussione. Prodotta nota informativa
2009	Leggi varie: contabilità, bilancio e finanziarie <i>(Oggetto: l'indebitamento regionale)</i>	-	Relazione del Comitato alla Commissione di merito senza esiti ulteriori
2006-2008	24/2004 <i>(Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare)</i>	Menosso Camber	Relazione alla Commissione di merito. Recepite le indicazioni che suggerivano di modificare la normativa. Prodotte 2 note informative

Ad esse si aggiungono altre due missioni svolte dalla Commissione speciale nel 2005, con procedure conoscitive di tipo tradizionale (audizioni). La prima riguarda le politiche di edilizia residenziale pubblica, la seconda le politiche di gestione dei beni immobili della Regione.



IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

A cura di Livia Tedeschini Lalli

Il Consiglio Regionale del Lazio è formato da 70 Consiglieri. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono n 16 ed i Gruppi Consiliari sono 16.

1. L'avvio dell'esperienza

Nel Consiglio Regionale del Lazio la partecipazione a tali attività è iniziata nel 2005 con la partecipazione di funzionari del Consiglio agli eventi formativi promossi da Progetto CAPIRE. Nel 2006 l'Ufficio di Presidenza ha designato due Consiglieri in qualità di componenti del Comitato d'Indirizzo e due funzionari nel Comitato Tecnico. Su impulso dei Consiglieri componenti del Comitato d'Indirizzo di CAPIRE, viene introdotto nella L.R. 27/2006 un esplicito riferimento (art.7) all'inserimento di clausole valutative nei provvedimenti legislativi. Nel 2007 il Consiglio regionale del Lazio sottoscrive la "Carta di Matera".

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Lo Statuto (Legge statutaria n.1 del 11 novembre 2004) e il Regolamento del Consiglio regionale (D.C.R. n.62 del 4 luglio 2001) non prevedono norme specifiche sulla valutazione delle politiche ma solo la facoltà attribuita alle Commissioni permanenti di svolgere indagini conoscitive (art. 33 Stat. e art.106 Reg.C.R.) e la possibilità di istituire Commissioni speciali e d'inchiesta per l'effettuazione di studi e indagini conoscitive (art. 35 Stat. e art.107 Reg.C.R.).

3. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Nell'assetto organizzativo attuale l'attività di valutazione è ricondotta nell'ambito del Servizio "Aula, commissioni" al cui interno è stata istituita una posizione di Alta Professionalità "Attività di studio, ricerca e documentazione per il supporto alle commissioni consiliari": tra i compiti assegnati: (1) la gestione delle attività inerenti l'analisi delle proposte di legge, la verifica sull'attuazione e la valutazione degli effetti delle politiche regionali; (2) 'assistenza e il coordinamento delle attività di studi, indagini e ricerche delle Commissioni consiliari speciali. Tale posizione è stata attribuita ad un funzionario, che ha frequentato nel 2005 i seminari di formazione in analisi e valutazione politiche pubbliche.

4. Le clausole valutative nelle norme regionali

Gli atti normativi che contengono una clausola valutativa sono 5.

Clausole valutative presenti nelle leggi della Regione Lazio

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2008	10	Diritti civili e sociali cittadini immigrati	22
2009	2	Centro accesso unico disabilità	11
2009	4	Istituzione reddito minimo garantito	8
2009	10	Alimentazione consapevole servizi ristorazione collettiva minori	9
2009	20	Diffusione altra economia nel Lazio	25

Nella legislazione regionale esistono altre norme (dato numerico non rilevato) che prevedono una generica rendicontazione in Consiglio. Pur non contenendo i tratti tipici delle clausole valutative, richiedono che la Giunta trasmetta una relazione sullo stato d'attuazione della legge.

5. Le relazioni di ritorno

Non è pervenuta in Consiglio alcuna relazione di ritorno in risposta a clausole valutative. Il dato relativo alle risposte date ad altre eventuali norme di rendicontazione non è rilevato.

6. Le missioni valutative

Non è stata finora effettuata alcuna missione valutativa ma sono state realizzate alcune ricerche o indagini conoscitive non collegate al processo legislativo regionale.



IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

A cura di Vito Rallo

Il Consiglio regionale della Lombardia è formato da 80 Consiglieri. Attualmente le commissioni consiliari permanenti sono 8. I gruppi consiliari sono 7.

Complessivamente l'organizzazione consiliare conta 335 unità di personale, di cui 308 a tempo indeterminato (24 dirigenti, 79 unità di categoria B3, 100 unità di categoria C, 44 unità di categoria D1, 51 unità di categoria D3, 10 giornalisti) e 27 con altre forme contrattuali (comando, tempo determinato, somministrazione).

1. L'avvio dell'esperienza

Presso il Consiglio Regionale della Lombardia l'attenzione al tema della valutazione matura fin dal 1999, quando viene istituito, all'interno del Servizio Commissioni, l'Ufficio "Assistenza alle Commissioni per la documentazione, la fattibilità ed il monitoraggio legislativo". L'Ufficio ha sperimentato l'uso di vari strumenti di sostegno informativo al Legislatore, grazie anche a collaborazioni con l'Università Statale di Milano e con l'istituto di ricerca regionale (IReR). Successivamente due importanti tappe per la crescita dell'attenzione del Consiglio ai temi della valutazione sono state:

- l'adesione a Progetto *CAPiRe* (2002) con la partecipazione di due consiglieri, in rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione, al Comitato di Indirizzo, e di alcuni dirigenti al Comitato Tecnico;
- l'istituzione del Servizio Valutazione Processo Legislativo e Politiche Regionali (2004) ed al suo interno l'istituzione dell'Ufficio Analisi Leggi e Politiche Regionali.

Il nuovo Statuto entrato in vigore il 1 settembre 2008 riconosce espressamente la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali e affida al Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione il compito di assicurarne l'esercizio.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Il nuovo Statuto dedica al tema della valutazione due articoli:

- l'art. 14 introduce la nuova funzione di controllo e valutazione e la pone in capo al Consiglio;
- l'art. 45 istituisce un apposito organismo politico paritetico per presidiare questa funzione e i due strumenti principali: le clausole valutative e le missioni valutative

Il Regolamento consiliare vi dedica il Capo XII, composto da 4 articoli. L'art. 108 definisce le modalità di istituzione e la composizione del Comitato paritetico di controllo e valutazione; il 109 ne precisa lo scopo e le attività principali; gli articoli 110 e 111 disciplinano, rispettivamente, le clausole valutative e le missioni valutative: ne definiscono gli elementi costitutivi e la procedura d'intesa con le commissioni permanenti prevista per la loro attivazione.

3. Gli organismi consiliari dedicati alla valutazione

L'organismo consiliare che ha il compito di promuovere la valutazione delle politiche è il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione (CPCV), previsto dallo Statuto. E' è stato istituito nel settembre 2010 (DCR IX/47) e si è insediato il mese seguente. Composto da 8 consiglieri, 4 di maggioranza e 4 di minoranza, è attualmente presieduto da un Consigliere di minoranza. A metà mandato la Presidenza passerà alla maggioranza.

Il Comitato ha il compito di:

- formulare proposte per l'inserimento nei testi legislativi di clausole valutative;
- proporre l'effettuazione di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali e di esaminarne gli esiti;
- esprimere pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge; a tal fine il Presidente del Consiglio regionale assegna tali progetti di legge al Comitato;
- verificare il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle commissioni previsti da clausole valutative e da altre norme contenute nella legislazione regionale;
- esaminare le relazioni ad essa conseguenti, trasmesse al Comitato dal Presidente del Consiglio;
- assicurare ai consiglieri e alle commissioni le informazioni sugli esiti delle attività di controllo e valutazione.

4. Le strutture tecniche dedicate alla valutazione

E' il Regolamento stesso a prevedere una struttura dedicata al CPCV. Il Segretario Generale lo ha individuato nel Servizio Valutazione Processo Legislativo e Politiche Regionali che, a sua volta, ha delegato l'Ufficio Analisi Leggi e Politiche Regionali. L'Ufficio presta assistenza tecnica e amministrativa al CPCV, svolge analisi d'attuazione delle politiche regionali, cura la presentazione dei risultati, redige pareri sulle norme di rendicontazione contenute nelle leggi, elabora clausole valutative. Tra le attività non ancora iniziate ma affidate all'Ufficio l'esame delle relazioni di risposta alle clausole valutative e alle norme di rendicontazione generica, l'affidamento e supervisione delle missioni valutative.

SEGRETERIA GENERALE



4.1 Composizione della struttura tecnica

Attualmente l'Ufficio è composto dal dirigente, due collaboratori amministrativi, un funzionario con profilo economico-finanziario e tre istruttori direttivi con profilo di analista di politiche pubbliche. Due istruttori direttivi sono stati assunti con un concorso per analista di politiche pubbliche. Tutti i componenti dell'Ufficio hanno frequentato corsi di formazione per svolgere la funzione di analista. In particolare, la dirigente e i tre istruttori direttivi hanno frequentato il Corso di alta formazione promosso da *CAPiRe*.

4.2 Strumenti, attività e prodotti

Per quanto riguarda l'analisi ex post la struttura tecnica elabora periodicamente note informative sull'attuazione delle leggi regionali. Esse presentano, in forma sintetica, l'analisi dell'attuazione delle politiche regionali, con l'obiettivo di comprendere come siano stati affrontati i problemi collettivi alla cui soluzione sono orientati gli interventi regionali. Gli aspetti principali sui quali si concentrano le analisi sono i processi di implementazione delle leggi regionali, le realizzazioni ed i risultati conseguiti e le interazioni fra i diversi attori delle politiche. Ne sono state realizzate al momento 16.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Gli atti normativi che contengono una clausola valutativa sono 13.

Clausole valutative presenti nelle leggi della Regione Lombardia

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2004	28	Lavoro	8
2006	2	Servizi sociali	14*
2006	16	Tutela della salute	22
2006	22	Lavoro	33*
2007	19	Istruzione scolastica	33*
2007	25	Enti locali	9*
2007	30	Commercio, fiere e mercati	5 quater
2008	3	Servizi sociali	31
2008	19	Enti locali	21
2009	6	Servizi sociali	9
2009	8	Artigianato	5
2009	15	Ricerca scientifica e tecnologica	10

Al termine della precedente legislatura risultano vigenti 64 leggi regionali che contengono norme dedicate alla rendicontazione (comprese le clausole valutative).

6. Le relazioni di ritorno

Al 31/12/2010 non sono pervenute relazioni di ritorno alle clausole valutative. Per quanto concerne le relazioni previste dalle altre norme più generiche, nella VIII legislatura il Consiglio ha ricevuto 55 relazioni riferite a 18 leggi su 64.

7. Le missioni valutative

E' stata promossa una missione valutativa nel 2005, relativa alla l.r. 2/1998 "Istituzione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Lombardia", svolta dal Dipartimento di Studi sociali e politici dell'Università degli Studi di Milano dal titolo "*L'esperienza dei Consigli Sanitari nella "clinical governance"*". I risultati della missione sono stati presentati nel corso di un convegno a febbraio 2005.

Oltre alle attività di analisi delle politiche regionali, il Servizio Valutazione Processo Legislativo e Politiche Regionali cura la realizzazione di ricerche su temi di interesse regionale, commissionate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Nel 2010 sono stati pubblicati dieci dossier tematici sui principali temi all'attenzione dei consiglieri della IX legislatura.



L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE MARCHE

A cura di Loretta Lispi

L'Assemblea legislativa delle Marche è formata da 43 Consiglieri. Le Commissioni assembleari permanenti sono 6 e attualmente è anche costituita una Commissione straordinaria per la revisione del Regolamento interno. I gruppi consiliari sono 13.

Complessivamente il personale in servizio nelle strutture consiliari consta di 216 unità. In particolare 126 unità sono assegnate ai servizi: 6 dirigenti, 35 categoria D, 37 categoria C, 44 categoria B e 4 giornalisti.

L'avvio dell'esperienza

L'esperienza dell'Assemblea è iniziata nel 2000 con alcune indagini volte al monitoraggio di politiche regionali in materia sanitaria realizzate da un gruppo di lavoro appositamente costituito composto da esperti esterni e funzionari regionali. Nel 2006 il Consiglio regionale ha aderito al progetto *CAPiRe*. Nel 2007 la Regione ha sottoscritto la Carta di Matera.

1. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Il nuovo Statuto regionale (2005) ha individuato tra i compiti del Consiglio specifiche funzioni di controllo sull'attuazione e sugli effetti delle politiche regionali. Citiamo di seguito i due articoli che fanno riferimento in modo più evidente ai nuovi compiti che coinvolgono le diverse articolazioni assembleari.

L'articolo 14 assegna al Presidente del Consiglio il compito di chiedere al Presidente della Giunta lo svolgimento di relazioni sullo stato di attuazione delle politiche regionali. L'articolo 21 attribuisce principalmente alle Commissioni l'esercizio delle funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento interno.

Il Regolamento vigente (non ancora adeguato al nuovo Statuto regionale) non prevede disposizioni specifiche. Nel nuovo testo, in fase di elaborazione, l'attività di valutazione delle politiche regionali è collocata tra le competenze delle Commissioni.

2. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Fino a qualche anno fa non esistevano strutture esclusivamente dedicate alla funzione di controllo e valutazione. Solo nel 2008 è stato costituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio delle politiche regionali composto da un dirigente (consulente per la normazione), un funzionario (responsabile di posizione organizzativa nella Commissione bilancio) un funzionario (assegnato ad una commissione consiliare). Il gruppo di lavoro ha partecipato al corso di alta formazione in analisi e valutazione delle politiche regionali organizzato nell'ambito di progetto *CAPiRe*. Il gruppo di lavoro era inserito nell'Area Processi Normativi con il compito di effettuare il monitoraggio e la valutazione delle politiche su richiesta delle Commissioni.

4.1 Composizione della struttura

Nel dicembre 2010 è stata approvata una nuova organizzazione dell'Assemblea che prevede anche una specifica posizione di funzione (ovvero una posizione dirigenziale a tempo determinato) con compiti di valutazione e controllo, all'interno dell'Area dei Servizi assembleari e più in particolare nella sezione "Consulenza per la normazione". La nuova organizzazione è ancora in fase di implementazione.

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSEMBLEA



4.2 Attività e prodotti

Il Consiglio regionale ha avviato l'attività di valutazione attraverso l'introduzione di clausole valutative in alcune leggi, elaborate e proposte dalla struttura tecnica delle singole Commissioni assembleari.

3. Le clausole valutative nelle norme regionali

Le leggi regionali che contengono una clausola valutativa sono quattro

Clausole valutative presenti nelle leggi della Regione Marche

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2008	5	IPAB e aziende pubbliche di servizi alla persona	24
2008	8	Commercio equo solidale	9
2008	9	Controllo impianti termici	9
2008	14	Edilizia sostenibile	13

Sono state introdotte clausole valutative anche in due deliberazioni amministrative.

Anno	Numero	Argomento
2007	62	Piano sanitario 2007 -2009
2010	18	Politiche a favore dei giovani

4. Le relazioni di ritorno

Al momento non sono state trasmesse relazioni in risposta alle clausole valutative.

5. Le missioni valutative

Dal 2000 ad oggi sono state effettuate 4 ricerche riconducibili all'idea di missione valutativa.

- Lo stato di attuazione del Piano sanitario 2003/ 2006
- Le problematiche inerenti l'attuazione della l.r. 26/96 relativa al riordino del servizio sanitario regionale
- Il bilancio sociale dell'ospedale di polo
- L'indagine sulle risorse e sull'organizzazione dei servizi territoriali sanitari.

La realizzazione di queste ricerche è stata affidata in due casi ad un esperto esterno, negli altri a gruppi di lavoro composti da funzionari interni ed esperti esterni. Le ricerche hanno prodotto una relazione che è stata presentata in Commissione. La Commissione ha poi introdotto disposizioni intese a risolvere alcune delle criticità evidenziate.



IL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

A cura di Rosetta Porfirio

Il Consiglio Regionale del Molise è formato da 30 Consiglieri. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono n 4 ed i Gruppi Consiliari sono 16.

Il Segretario Generale è al vertice della struttura organizzativa consiliare articolata in Servizi dirigenziali e Uffici. In pianta organica vi sono 87 unità di personale (9 dirigenti, 46 unità di categoria D, 19 di categoria C e 13 di categoria B) mentre le unità effettive sono 72 (5 dirigenti, 35 unità di categoria D, 19 di categoria C e 13 di categoria B)

1. L'avvio dell'esperienza

Nel Consiglio Regionale del Molise una maggiore attenzione al tema della valutazione delle politiche si evidenzia a partire dal riassetto organizzativo della struttura consiliare avvenuto con delibera dell' Ufficio di Presidenza (2003), con cui è stato istituito il "Servizio Documentazione, Studi e Valutazione delle Politiche". Al Servizio sono assegnate competenze in materia di valutazione di politiche regionali, nazionali e comunitarie e di attività di rilevazione ed analisi degli effetti degli interventi legislativi regionali.

Dal punto di vista istituzionale l'approccio a tali attività è iniziato con l'adesione al progetto *CAPIRe* nel 2006 (2006) e la contemporanea designazione di due componenti dell'Ufficio di Presidenza in seno al Comitato d'indirizzo del progetto. Nel 2007 il Consiglio regionale del Molise sottoscrive inoltre la Carta di Matera e la recepisce con delib. n. 250/2007. E' da rilevare che nel nuovo Statuto della Regione, approvato in prima lettura dal Consiglio Regionale, sono state introdotte disposizioni normative a supporto delle funzioni di controllo e valutazione proposte dal suddetto Servizio. E' stata altresì proposta l'istituzione, del Comitato paritetico per la valutazione delle politiche.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Lo Statuto e il Regolamento Interno ancora vigenti non prevedono norme e principi specifici sulla valutazione delle politiche ma solo la facoltà attribuita alle Commissioni permanenti di svolgere indagini conoscitive (art. 18 Stat.).

Il Nuovo Statuto della Regione, all'esame dell'Assemblea per la sua approvazione definitiva, prevede disposizioni che rendono più incisivi l'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche. L'art. 16 dispone che il Consiglio dovrà dotarsi di strumenti organizzativi per esercitare efficacemente la funzione di controllo e valutare gli effetti delle politiche. L'art. 37 contiene un riferimento esplicito alle clausole valutative.

3. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Nell'assetto organizzativo attuale l'attività di valutazione è ricondotta nell'ambito del Servizio "Documentazione, Studi e Monitoraggio delle Politiche Regionali, Nazionali e Comunitarie" al cui interno sono stati istituiti alcuni uffici a ciò preposti. In particolare, l'Ufficio Monitoraggio effetti leggi regionali, incardinato in tale Servizio ma vacante fino al 2006, svolge attività di analisi sull'attuazione delle leggi

regionali sui risultati da queste prodotti fornendo elementi concreti di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

3.1 Composizione della struttura tecnica


Il Servizio si compone del Dirigente, di 4 Funzionari Responsabili d'Ufficio (cat. D3), di un'unità di cat. C e di una di cat. B. L'Ufficio *Monitoraggio effetti leggi regionali* consta solo del Funzionario Responsabile dell'Ufficio (laureato in giurisprudenza), che ha partecipato al Corso di Alta Formazione in valutazione e analisi delle politiche realizzato nell'ambito di *CAPIRe*. L'Ufficio *Osservatorio delle Politiche Nazionali e Comunitarie*, vacante fino al 2009, consta anch'esso dal solo Responsabile (laureato in Scienze Politiche) e svolge attività di ricerca e di analisi degli effetti delle politiche nazionali e comunitarie e del loro impatto sugli interventi regionali e sulla collettività. Altro Ufficio strategico per le attività di analisi e valutazione è l'Ufficio *Monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di programmazione e dell'attuazione dei programmi di governo ed acquisizione dati statistici*, ufficio ricompreso nell'organigramma del Servizio ma non ancora ricoperto.

3.1 Composizione della struttura tecnica

L'organico del Servizio (al vertice del quale vi è il Segretario Generale) si compone di 1 Dirigente, 4 Funzionari responsabili, un'unità di categoria C e una di categoria B.

All'Ufficio *Monitoraggio effetti leggi regionali* è assegnato ad un Funzionario, laureato in giurisprudenza e che ha frequentato nel 2009 il corso di Alta Formazione in valutazione e analisi delle politiche pubbliche organizzato da *CAPIRe*. L'Ufficio Osservatorio delle Politiche Nazionali e Comunitarie, svolge attività di studio, ricerche e analisi degli effetti delle politiche nazionali e comunitarie e analizza il loro impatto sugli interventi regionali, è assegnato ad un funzionario laureato in Scienze Politiche.

SERVIZIO DOCUMENTAZIONE, STUDI E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE NAZIONALI E COMUNITARIE



3.2 Attività e prodotti

Le procedure seguite per svolgere le attività finalizzate alla valutazione ex post delle politiche non sono standardizzate, ovvero non sono regolamentate da leggi o da atti amministrativi. Tali attività spesso si avviano e si realizzano su impulso del Servizio, in raccordo con i Servizi competenti di Giunta. I soggetti istituzionali sono informati delle attività intraprese e i documenti elaborati sono inviati ai Presidenti di Consiglio e di Giunta, alle Commissioni competenti e a tutti i Consiglieri.

L'Ufficio *Monitoraggio Effetti Leggi Regionali*:

- redige proposte di clausole valutative da apporre nei testi di legge;
- gestisce il monitoraggio delle leggi regionali che prevedono relazioni di ritorno in risposta a clausole valutative o norme di rendicontazione al Consiglio
- cura la redazione di note informative sull'attuazione di leggi regionali.

Rispetto a quest'ultima attività sono state elaborate due note informative.

N. Nota/Anno	Legge	Argomento
1/2007	34/2004	Interventi contro emergenza "Blue-tongue"
2/2010	13/2001	Politiche a sostegno dell'attività agrituristica

Le note sono state presentate alle Commissioni competenti, ai Consiglieri Regionali ed ai destinatari della politica. Sono in corso monitoraggi sull'attuazione di alcune leggi regionali, in particolare sulla l.r. 25/2002 "Eliminazione delle barriere architettoniche" e sulla l.r. 38/2005 "Norme per l'agricoltura biologica".

4. Le clausole valutative nelle norme regionali

Gli atti normativi che contengono una clausola valutativa sono 6.

Clausole valutative presenti nelle leggi regionali del Molise

Anno	Numero	Argomento	Articolo
1999	34	Organizzazione funzioni amministrative	18
2005	42	Riordino Consorzi di Bonifica	36
2006	20	Inquinamento elettromagnetico	34
2009	16	Sviluppo sistema cooperativo	22
2010	18	Interventi per la vita indipendente	26
2010	9	Disciplina attività agrituristiche	26

Nella legislazione regionale esistono altre due norme che prevedono una generica rendicontazione in Consiglio. Tali norme, pur non contenendo tutti i tratti tipici della clausola valutativa, richiedono che la Giunta trasmetta una relazione al Consiglio sullo stato d'attuazione della legge.

Anno	Numero	Argomento	Articolo
1997	28	Tutela diritti dei malati	9, c. 2
2007	20	Sostegno attività turistiche	10, c. 2

5. Le relazioni di ritorno

Non è pervenuta in Consiglio alcuna relazione di ritorno in risposta a clausole valutative o ad altre norme di rendicontazione.

6. Le missioni valutative

Non è stata finora effettuata alcuna missione valutativa ma sono state realizzate alcune ricerche analitiche o indagini conoscitive non collegate al processo legislativo regionale.

A questo proposito l'Ufficio *Osservatorio Politiche Nazionali e Comunitarie* ha condotto 3 indagini conoscitive sulle seguenti tematiche:

- Quadro comunitario di sostegno 1994/1999
- Quadro comunitario di sostegno 2000/2006
- Federalismo fiscale.

E' attualmente in corso una indagine sul disagio familiare. Le ricerche sono state presentate in Commissione.



IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

A cura di Fabrizio d'Alonzo e Andrea Stroschio

Il Consiglio regionale del Piemonte è formato da 60 Consiglieri. Attualmente le Commissioni consiliari permanenti sono 6. I Gruppi consiliari sono 13.

L'organizzazione consiliare conta 422 unità di personale in pianta organica (4 direttori, 17 dirigenti, 189 unità di categoria D, 137 unità di categoria C, 75 unità di categoria B). Le unità effettive sono 369 (4 direttori, 16 dirigenti, 176 unità di categoria D, 114 unità di categoria C, 59 unità di categoria B).

1. L'avvio dell'esperienza

Il Consiglio regionale del Piemonte durante la VII legislatura (2000-2005), nel quadro del complessivo potenziamento degli strumenti di qualità della normazione, ha iniziato a prestare particolare attenzione allo studio, all'evoluzione e alla sperimentazione delle tematiche inerenti la valutazione delle politiche, quale innovativo strumento per migliorare la qualità delle decisioni legislative nella fase discendente del processo decisionale, e quale mezzo per contribuire a realizzare una funzione di controllo assembleare più completa. Sulla base di questa logica, il Consiglio regionale del Piemonte, nel 2002 è stato uno dei quattro Consigli promotori del progetto *CAPiRe* (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) e partecipante, fin dalla nascita, del gruppo di lavoro *"Fattibilità ed implementazione delle leggi"* nato all'interno dell'Osservatorio legislativo interregionale. Nel 2007, ha condiviso i contenuti della Carta di Matera.

Nel 2005, lo Statuto ha riconosciuto il principio della valutazione delle politiche e il nuovo Regolamento interno del Consiglio, entrato in vigore con l'inizio della IX legislatura (2010-2015), ha previsto l'istituzione del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Secondo l'articolo 71, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, approvato nel 2005, *"il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predisporre gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti"*.

L'articolo 45 del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte, approvato nel 2009, attribuisce le funzioni inerenti la valutazione delle politiche, alle Commissioni ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. Inoltre, viene definito uno degli strumenti con cui si avviano le attività di analisi e di valutazione delle politiche, le clausole valutative: *"A tal fine vengono eventualmente inserite nelle leggi regionali più rilevanti clausole valutative che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e di valutazione devono essere svolte indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori"*. L'articolo 46 istituisce il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.

3. Gli organismi consiliari dedicati alla valutazione

Gli articoli 45 e 46 del nuovo Regolamento interno, entrato in vigore nel 2010 con la IX legislatura, prevedono *il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche*. È un organismo che coadiuva le Commissioni e il Consiglio nell'esercizio di questo aspetto della funzione di controllo consiliare. Rappresenta, in particolare, un sistema di garanzia istituzionale circa la formulazione delle domande di valutazione e la credibilità delle informazioni prodotte, prima di tutto sotto il profilo dell'imparzialità. Il Comitato è composto da sei membri, scelti dal Presidente del Consiglio in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizione. E' presieduto a turno da uno dei suoi membri nel rispetto dei criteri di anzianità e di alternanza tra maggioranza e opposizione, stabiliti dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 14 giugno 2010. Il Comitato ha funzioni proprie per quanto riguarda la promozione e l'effettuazione di missioni valutative e di iniziative inerenti lo studio e la valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa. Interviene su richiesta delle Commissioni nella formulazione delle clausole valutative, esprimendo un apposito parere. Sempre su impulso delle Commissioni, verifica il rispetto degli obblighi informativi e cura la realizzazione di documenti di analisi delle relazioni ad esse conseguenti.

Per quanto riguarda la IX legislatura (2010-2015), il Comitato è stato costituito con il decreto n. 1 del 10 settembre 2010, e, per garantire un'adeguata sinergia con le Commissioni Permanenti, ciascuna delle sei Commissioni è rappresentata, a mezzo di un Presidente o Vicepresidente.

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

La struttura tecnica dedicata alla valutazione delle politiche è l'unità organizzativa "*Valutazione delle politiche e qualità della normazione*", posta in staff alla Direzione Processo Legislativo, come rappresentato dal seguente organigramma.



4.1 Composizione della struttura tecnica

La struttura è composta da due Funzionari, uno laureato in Giurisprudenza che ne è responsabile e che segue fin dalle origini la sperimentazione inerente la valutazione delle politiche e un laureato in Discipline economiche e sociali. Entrambi hanno una formazione specifica in materia maturata anche grazie alla partecipazione alle iniziative formative organizzate nell'ambito di progetto *CAPIRE*.

4.2 Attività e prodotti

Per quanto riguarda la valutazione delle politiche la struttura, in particolare:

- 1) fornisce assistenza per l'istruttoria e la formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;
- 2) coordina la progettazione e la realizzazione di studi valutativi sotto l'aspetto tecnico, giuridico e gestionale e costituisce il raccordo tra le attività di ricerca svolte dai soggetti incaricati e le strutture competenti dell'esecutivo;
- 3) progetta e realizza in proprio o con altri attori attivi nel campo della valutazione iniziative formative o seminariali;
- 4) garantisce supporto tecnico in occasione di riunioni organizzate per presentare o approfondire i risultati delle attività di valutazione;
- 5) cura l'elaborazione e l'aggiornamento dei flussi informativi inerenti le attività di competenza.

L'unità organizzativa garantisce l'assistenza giuridica, tecnica e operativa per lo svolgimento di ciascuna funzione istituzionale assegnata al Comitato. In particolare, essa è chiamata anche all'istruttoria ed alla redazione di pareri relativi alle clausole valutative resi su richiesta delle Commissioni permanenti.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

A gennaio 2011, le leggi regionali che contengono una clausola valutativa sono 37 e sono elencate nella tabella riportata nella pagina seguente. Esistono molte altre norme regionali che prevedono un generico obbligo di rendicontazione al Consiglio che, tuttavia, non contengono i tratti tipici delle clausole valutative.

Clausole valutative presenti nelle leggi regionali del Piemonte

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2003	14	Trasporti e viabilità	4
2004	3	Enti locali	8
2004	11	Sanità	7
2004	17	Trasporti e viabilità	11
2004	18	Sanità	13
2004	23	Cooperazione e solidarietà	17
2004	34	Industria	14
2005	11	Sanità	3
2005	15	Industria	7
2006	1	Cultura e spettacolo	3
2006	2	Urbanistica	7
2006	4	Università - Industria	11
2006	8	Enti locali	3
2006	13	Enti strumentali e partecipazioni regionali	7
2006	20	Programmazione	7
2006	21	Programmazione	4
2006	33	Turismo	8
2006	34	Turismo	4
2006	36	Lavoro	10

2007	1	Pianificazione territoriale	5
2007	13	Tutela dell'ambiente e impatto ambientale - Energia	24
2007	14	Cultura	11
2007	21	Sanità	6
2007	28	Cultura	34
2008	11	Affari istituzionali	5
2008	29	Agricoltura	16
2008	30	Tutela dell'ambiente e impatto ambientale - Sanità	18
2008	31	Artigianato e commercio - Mercati	12
2008	34	Lavoro	62
2009	2	Turismo – Sport e tempo libero	51
2009	4	Foreste – Tutela dell'ambiente e impatto ambientale	42
2009	8	Affari istituzionali	12
2009	11	Cultura	10
2009	16	Cooperazione e solidarietà	11
2009	24	Artigianato e commercio	13
2010	3	Edilizia residenziale	56
2010	13	Sport e tempo libero	7

6. Le relazioni di ritorno

A gennaio 2011, le relazioni pervenute a seguito dell'introduzione di una clausola valutativa sono state complessivamente 18, come dalla seguente tabella:

Legge	Argomento	Num. Relaz.	Esito
14/2003	Trasporti e viabilità	2	Presentate in Commissione
3/2004	Enti locali	5	Presentate in Commissione
17/2004	Trasporti e viabilità	1	Presentata in Commissione
23/2004	Cooperazione e solidarietà	1	Presentata in Commissione
11/2005	Sanità	1	Presentata in Commissione
4/2006	Università - Industria	1	Presentata in Commissione
8/2006	Enti locali	3	Presentate in Commissione
13/2006	Enti strumentali e partecipazioni regionali	1	Presentata in Commissione
1/2007	Pianificazione territoriale	2	Presentate in Commissione
28/2007	Cultura	1	Presentata in Commissione

7. Le missioni valutative

Nel gennaio del 2010 si è conclusa la prima missione valutativa. A trent'anni dall'approvazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori", comunemente nota come legge Basaglia, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ha ritenuto opportuno valutare l'attuazione delle politiche promosse dalle leggi regionali inerenti la tutela della salute mentale in Piemonte e ha deliberato all'unanimità una specifica missione valutativa. L'esigenza conoscitiva di valutare i risultati ottenuti e le problematiche ancora presenti in

questo campo, emersa nel corso del 2008, è stata subito approfondita dalla IV Commissione consiliare.

L'Ufficio di Presidenza ha affidato il compito di svolgere la missione a due strutture dell'Università degli studi di Torino, il Dipartimento di Neuroscienze e la Seconda Facoltà di Medicina San Luigi Gonzaga di Orbassano. L'obiettivo principale del progetto di ricerca era quello di valutare l'esistenza sul territorio piemontese di discrepanze negli assetti organizzativi tra i vari Dipartimenti di salute mentale, di disomogeneità di trattamenti di casi assimilabili e l'integrazione tra i servizi di salute mentale e gli altri servizi, attraverso un'approfondita analisi dei dati disponibili a livello regionale.

Lo studio è stato interamente coordinato dall'unità organizzativa *Valutazione delle politiche pubbliche e qualità della normazione* che ha anche curato la stesura delle parti attinenti la legislazione in materia e la sua evoluzione storica.



IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

A cura di Settimio Giuliese

Il Consiglio regionale della Puglia è composto da 70 Consiglieri a norma dell'art. 24 dello Statuto. Le Commissioni consiliari permanenti, disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio sono 7 ciascuna composta mediamente da 15 consiglieri compreso il Presidente. In questa legislatura si sono costituiti 9 Gruppi consiliari

Le strutture del Consiglio sono ricomprese in 1 Area articolata in 7 Servizi, 9 Uffici, 2 Alte Professionalità, 33 Posizioni organizzative. L'attuale dotazione organica complessiva è pari a 95 unità. Presso le strutture dei Gruppi sono in servizio circa 120 unità di personale di diverse categorie.

1. L'avvio dell'esperienza

Nel 2007 il Consiglio ha aderito al Progetto CAPIRe e ha sottoscritto la "Carta di Matera"

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Lo Statuto non prevede disposizioni correlate al controllo sull'attuazione delle leggi ed alla valutazione degli effetti delle politiche ma l'art. 37, c. 3 demanda genericamente al Regolamento interno la determinazione di regole poste a presidio della qualità dei testi di legge e di ulteriori norme cui deve attenersi il procedimento legislativo.

Il Regolamento interno attualmente vigente non prevede disposizioni specifiche.

Il d.d.l. n. 22 del 23 novembre 2010 "Semplificazione e qualità della normazione", attualmente all'esame della competente Commissione, prevede l'introduzione nel processo legislativo della verifica dell'impatto della regolamentazione.

3. La struttura offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Nell'organizzazione consiliare non sono presenti strutture che svolgono attività finalizzate alla valutazione delle politiche.

Due unità di personale del Consiglio, che hanno ricevuto una formazione mirata all'analisi ed alla valutazione delle politiche attraverso la partecipazione al Corso di Alta Formazione organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee Legislative, esercitano una costante attività di informazione e sensibilizzazione dei Consiglieri regionali sull'utilità dell'impiego di strumenti e metodi di valutazione in seno al processo legislativo regionale attraverso la divulgazione dei risultati e delle esperienze del progetto CAPIRe.

4. Le clausole valutative nelle norme regionali

Al momento è stata approvata una sola clausola valutativa.

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2007	7	Servizi Sociali	27

Nella legislazione regionale esistono alcune norme che prevedono una generica rendicontazione in Consiglio. Pur non contenendo i tratti tipici delle clausole valutative, richiedono che la Giunta trasmetta una relazione sullo stato d'attuazione della legge.

5. Le relazioni di ritorno

Non sono state presentate in Consiglio relazioni in risposta all'unica clausola valutativa

6. Le missioni valutative

Non sono state realizzate missioni valutative.



IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

A cura di Maria Cristina Caria e Elisabetta Usai

Il Consiglio regionale della Sardegna è composto da 80 Consiglieri. Le Commissioni consiliari permanenti sono 8. Attualmente sono state istituite due Commissioni d'inchiesta: la Commissione d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro e la Commissione d'inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali. I gruppi consiliari sono 8.

I Servizi di cui si compone l'organizzazione consiliare constano di 136 unità di personale. I Gruppi consiliari dispongono complessivamente di 22 unità di personale.

1. L'avvio dell'esperienza

L'esperienza ha avuto inizio con l'adesione a progetto CAPIRe, avvenuta con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna n. 73 del 24 maggio 2006.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

L'articolo 13 della legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna approvata nel 2007 era dedicato al tema, *Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali*. L'articolo in questione prevedeva l'impiego di clausole valutative. Lo stesso articolo assegnava al Consiglio regionale la facoltà di assumere, indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, iniziative finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. Tale legge è stata però annullata da una sentenza della Corte costituzionale nel maggio del 2009 (sentenza n. 149/2009).

L'art. 19 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede una Commissione con il compito di verificare il rispetto delle leggi vigenti per quanto attiene alle competenze del Consiglio regionale. Tale Commissione si è insediata il 4 marzo 2010 e si è riunita 3 volte.

3. Gli organismi consiliari dedicati alla valutazione

La Commissione di verifica è presieduta da un Vicepresidente del Consiglio ed è composta da sei Consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio secondo criteri di proporzionalità.

Tale Commissione verifica il rispetto, da parte della Giunta regionale, delle leggi vigenti per quanto attiene alle competenze da queste attribuite al Consiglio regionale, l'attuazione degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea e l'applicazione delle norme regolamentari riguardanti l'attività ispettiva ed il diritto all'informazione dei Consiglieri.

Di tali attività la Commissione riferisce al Presidente del Consiglio che ne informa l'Assemblea nella prima seduta.

Si segnala, inoltre, che con Ordine del giorno n. 27, approvato l'8 aprile 2010, è stata istituita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 125 (sulle Commissioni d'inchiesta) del Regolamento interno, una Commissione d'inchiesta sulla mancata applicazione delle

leggi regionali (al fine, secondo quanto stabilito dall'Ordine del giorno in parola, “*di individuare le ragioni dell'anomalia amministrativa, verificare se vi siano motivazioni di ordine tecnico e/o organizzativo, se si siano determinate violazioni di legge e se vi siano specifiche responsabilità gestionali*”).

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Nell'assetto organizzativo attuale l'attività di valutazione non è riconducibile in via esclusiva ad alcuna struttura o ufficio.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Ad oggi nella legislazione regionale sarda sono presenti 4 clausole valutative.

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2006	9	Funzioni e compiti degli enti locali	83
2007	7	Ricerca scientifica e innovazione tecnologica	15
2007	12	Sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo	7
2010	13	Attività europee e di rilievo internazionale	24
2011	in via di pubblicazione	Interventi a favore dei detenuti e istituzione Garante	18
2011	in via di pubblicazione	Garante infanzia e adolescenza	11

6. Le relazioni di ritorno

Con riferimento all'articolo 83 della legge regionale n. 9 del 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, che prevede che la Giunta trasmetta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge, la Giunta ha inviato una relazione in data 8/7/2009. Tale relazione non ha avuto al momento alcun seguito in Commissione.



IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

A cura di Luisa Roggi

Il Consiglio regionale della Toscana è formato da 55 Consiglieri (compresi il Presidente della Giunta regionale ed il candidato alla Presidenza della Giunta regionale non eletto che ha avuto il maggior numero di voti). Attualmente le Commissioni consiliari permanenti sono 8. I gruppi consiliari sono 7.

L'organizzazione consiliare conta 316 unità di personale in pianta organica (21 dirigenti, 112 unità di categoria D, 120 unità di categoria C, 62 unità di categoria B e 1 unità di categoria A). Le unità effettive sono 270 (16 dirigenti, 104 unità di categoria D, 98 unità di categoria C, 51 unità di categoria B e 1 unità di categoria A). A queste si aggiungono 17 unità appartenenti all'Ufficio Stampa (13 giornalisti e 4 unità amministrative).

I Gruppi consiliari dispongono di 80 unità di personale a cui si aggiungono 29 unità assegnate ai componenti dell'Ufficio di Presidenza ed al Portavoce dell'Opposizione.

1. L'avvio dell'esperienza

Le attività di analisi dell'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche hanno avuto avvio nel 2002, anno nel quale nasce il progetto *CAPIRE* per iniziativa delle assemblee legislative di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. L'adesione al Progetto avviene al termine di una riflessione maturata negli anni precedenti, che aveva visto la sperimentazione in Consiglio di primi strumenti di valutazione delle politiche, anche in collaborazione con l'ASVAPP, parallelamente all'avvio della fase preparatoria del dibattito sulla revisione dello Statuto, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Il Consiglio regionale è dotato di una struttura tecnica che assiste i legislatori nello svolgimento delle attività di valutazione delle politiche. Essa è l'evoluzione organizzativa della precedente struttura che aveva introdotto gli strumenti in via sperimentale.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Il nuovo Statuto della Regione Toscana (2005) attribuisce alle Commissioni consiliari permanenti “*funzioni di ...valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione*” (art. 19). Lo stesso Statuto prevede inoltre una legge regionale sulla normazione che disciplini “*l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie*” (art. 45).

La legge regionale sulla normazione è stata effettivamente approvata nel 2008. All'art. 5 essa prefigura l'impiego di strumenti per la valutazione⁶ degli “*effetti*

⁶ Occorre sottolineare che la legge regionale usa alcuni termini mutuati dalla Legge 28 novembre 2005, n. 246 “*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*”. Tali termini sono da intendersi in senso generale e rinviano alla necessità di valutare le ricadute della legislazione nella società.

prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione” . Sempre all'interno dello stesso articolo si fa riferimento alla possibilità di inserire clausole valutative nei testi di legge “in attuazione delle quali la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio, entro un determinato termine, una relazione contenente precise informazioni quantitative e qualitative necessarie a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari, per le pubbliche amministrazioni esercenti le funzioni e per la collettività”.

Nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa (2010) vi sono diversi articoli che fanno riferimento ad attività di analisi e valutazione. All'art.31 si prevede che le Commissioni predispongano un programma delle attività che intendono svolgere all'interno del quale sono indicati gli studi e le verifiche da realizzare, anche mediante ricorso a istituti di ricerca o consulenze. In base all'art. 145 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio individua annualmente una o più politiche regionali sulle quali effettuare l'analisi dei risultati e degli effetti sui destinatari degli interventi. Per lo svolgimento di tali attività il Consiglio si avvale anche della documentazione prodotta in attuazione delle clausole valutative.

3. Gli organismi consiliari dedicati alla valutazione

Presso il Consiglio regionale della Toscana non è stato istituito un organismo che abbia il compito specifico di promuovere la valutazione delle politiche. La funzione fa capo a tutte le sette Commissioni consiliari permanenti che, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, hanno funzioni di valutazione e controllo degli effetti delle politiche regionali sulle materie di loro competenza. A questa funzione si aggiunge quella esercitata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che coordina le proposte delle commissioni riguardo allo svolgimento di ricerche valutative da affidare all'esterno.

Per completezza, si precisa che presso il Consiglio regionale della Toscana è istituita una commissione permanente, Commissione di controllo (art. 20 dello Statuto), caratterizzata da funzioni di tipo ispettivo sull'operato della Giunta e degli enti dipendenti, soprattutto in merito alla programmazione regionale ed in materia di bilancio, che perciò risponde a finalità diverse.

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione


Presso il Consiglio regionale della Toscana il Settore “*Analisi della normazione. Biblioteca e documentazione. Assistenza all'Autorità per la partecipazione*” è la struttura tecnica cui fanno capo le attività di valutazione delle politiche. Il Settore fa parte della Direzione di area per l'Assistenza legislativa, giuridica ed istituzionale.

4.1 Composizione della struttura tecnica

Attualmente la struttura tecnica per la valutazione delle politiche è composta dalle seguenti figure professionali: *1 Dirigente* che svolge anche attività operativa in tale ambito e *4 Funzionari per la fattibilità e la valutazione delle politiche* (con diversa formazione universitaria), due dei quali con P.O. “*Assistenza per la valutazione degli atti normativi e delle politiche regionali*”. Tutti i funzionari hanno partecipato alle attività formative svoltesi nell'ambito di *CAPIRe*. In particolare, due unità hanno

frequentato il Corso di alta formazione in analisi e valutazione delle politiche regionali.

SEGRETARIO GENERALE



4.2 Attività e prodotti

La struttura tecnica fornisce assistenza agli organi consiliari e, in particolare, alle sette commissioni permanenti:

- propone l'eventuale inserimento di una clausola valutativa, di cui redige il testo, nell'ambito del documento che analizza la proposta di legge sotto il profilo della fattibilità, durante l'istruttoria dell'atto in commissione;
- redige *“Note informative sull'attuazione delle politiche regionali”*, documenti ottenuti dall'elaborazione delle relazioni prodotte dagli uffici regionali, in attuazione di quanto stabilito dalle clausole valutative. Le Note illustrano in maniera sintetica le modalità di attuazione della legge, le eventuali criticità rilevate ed i risultati conseguiti;
- ha il ruolo di referente tecnico per lo svolgimento delle ricerche valutative approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e cura i rapporti con il soggetto esterno al quale queste sono affidate;
- svolge in proprio ricerche valutative richieste dalle Commissioni consiliari, compatibilmente con le risorse disponibili. I risultati prodotti da questo tipo di ricerche sono pubblicati in una specifica collana, chiamata *“Quaderni di ricerca”*.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Ad oggi nella legislazione regionale toscana sono presenti 44 clausole valutative. La prima è stata approvata nel 2001, quando venne introdotta in maniera sperimentale la metodologia di progetto *CAPiRe*. Nel prospetto seguente si riporta l'elenco delle clausole valutative, da cui sono escluse le norme generiche di rendicontazione al Consiglio da parte della Giunta regionale.

Anno	N. legge	Argomento	Articolo
2001	38	Politiche per la sicurezza	8
2002	18	Prodotti biologici nelle mense pubbliche	3
2002	32	Educazione, istruzione, formazione professionale	31
2003	12	Interventi di ricerca su canapa	3
2003	25	Interventi contro “Blue-tongue” degli ovini	3
2003	30	Attività agrituristiche	30
2003	32	Impiego di radiazioni ionizzanti	10

2003	45	Strade del vino e prodotti agroalimentari	8
2003	49	Tasse automobilistiche regionali	10
2004	19 (abr.)	Sistema distributivo dei carburanti	22
2004	21	Distretti rurali	8
2004	28	Attività di estetica, tatuaggio e piercing	16
2004	29	Cremazione dei defunti	9
2004	43	Trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche	34
2004	64	Razze e varietà agrarie, zootecniche e forestali	14
2004	78	Distribuzione dell'esercizio cinematografico	6
2005	1	Pianificazione territoriale e governo del territorio	13
2005	7	Fauna ittica e pesca nelle acque interne	23
2005	41	Sistema di interventi e servizi sociali	42
2005	64	Salute dei detenuti	4
2005	66	Pesca professionale e acquacoltura	23
2006	12	Polizia comunale e provinciale	27
2007	30	Sicurezza dei lavoratori agricoli	16
2007	38	Sicurezza e controlli sui luoghi di lavoro	67
2007	59	Prevenzione della violenza di genere	11
2007	66	Servizi postali dei comuni disagiati	6
2008	3	Liquidazione di ente del servizio sanitario regionale e subentro di nuovo ente	20
2008	9	Tutela di consumatori ed utenti	11
2008	10	Artigianato artistico e tradizionale	10
2008	21	Agevolazioni per l'imprenditoria giovanile	10
2008	26	Istituz. dell'Azienda unica diritto studio univers.	15
2008	60	Risultati in materia socio-sanitaria Costituzione delle Società della salute	Art. 10* Art. 142 bis* l.r.40/05
2008	66	Fondo per la non autosufficienza	20
2009	9	Gestione del potenziale viticolo	19
2009	16	Politiche per le pari opportunità	22
2009	20	Sviluppo della ricerca e innovazione tecnologica	12
2009	21	Attività di apicoltura	14
2009	29	Politiche sull'immigrazione	Art. 6*
2009	40	Semplificazione del rapporto PA-cittadini	72
2009	51	Accreditamento delle strutture sanitarie	Art. 46*
2009	65	Assegnazione del personale alle strutture del servizio sanitario regionale	Art. 142 ter* l.r.40/05
2009	70	Fondo a favore delle adozioni internazionali	6
2009	86	Prevenzione dell'usura	8
2010	21	Azioni di tutela dei beni e promozione cultura	54

* Solo alcuni commi degli articoli segnalati.

6. Le relazioni di “ritorno” e le Note informative

E' difficile quantificare il numero delle relazioni di “ritorno” che gli uffici competenti della Giunta regionale hanno fino ad oggi inviato al Consiglio, secondo quanto disposto dalle clausole valutative presenti nelle leggi regionali. Di norma la struttura tecnica elabora una *Nota informativa* per ogni relazione di ritorno, ma in diversi casi ha ritenuto di non produrre un documento specifico in quanto la relazione non apportava informazioni aggiuntive a quanto già pubblicato oppure ha ritenuto che le tematiche di valutazione contenute nella clausola fossero già soddisfatte.

Ogni Nota informativa viene trasmessa dalla struttura tecnica a tutti i componenti della Commissione consiliare competente per la materia trattata nella legge di riferimento della clausola valutativa. Successivamente il documento viene pubblicato nelle pagine web del Consiglio regionale, nella specifica sezione dedicata all'analisi di attuazione delle leggi ed alla valutazione delle politiche. Di seguito si riporta l'elenco, in ordine cronologico, delle 19 Note informative. Le Note 9 e 17 sono relative a leggi non contenenti clausole valutative.

N. Nota/Anno	Legge	Argomento
1/2005	18/2002	Prodotti biologici nelle mense pubbliche
2/2005	25/2003	Interventi contro “Blue-tongue” degli ovini
3/2005	45/2003	Strade del vino e prodotti agroalimentari
4/2006	49/2003	Tasse automobilistiche regionali
5/2006	30/2003	Attività agrituristiche
6/2006	18/2002	Prodotti biologici nelle mense pubbliche
7/2006	30/2003	Attività agrituristiche
8/2007	78/2004	Distribuzione dell'esercizio cinematografico
9/2008	95/1996	Interventi per sviluppo montagna
10/2008	7/2005	Fauna ittica e pesca nelle acque interne
11/2008	12/2006	Polizia comunale e provinciale
12/2009	66/2007	Servizi postali dei comuni disagiati
13/2009	66/2005	Pesca professionale e acquacoltura
14/2009	7/2005	Fauna ittica e pesca nelle acque interne
15/2010	9/2008	Tutela di consumatori ed utenti
16/2010	66/2007	Servizi postali dei comuni disagiati
17/2010	39/2004	Interventi a favore dei comuni disagiati
18/2010	66/2008	Fondo per la non autosufficienza
19/2010	9/2008	Tutela di consumatori ed utenti

7. Le missioni valutative

Come precedentemente detto, la struttura tecnica che svolge attività di valutazione delle politiche presso il Consiglio regionale della Toscana cura anche la realizzazione di “missioni valutative”, sia operando direttamente sia attraverso l'affidamento a soggetti esterni. Nel secondo caso la struttura ha il ruolo di referente tecnico del

Consiglio ed in tale ambito predisporre il “disegno di ricerca” e cura i rapporti con il soggetto esterno.

Finora sono state realizzate 5 ricerche espressamente richieste dalle Commissioni consiliari.

In due casi le ricerche sono state commissionate ad un soggetto esterno, l’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, che sta attualmente realizzando una terza ricerca.

Anno	Legge	Disegno di Ricerca	Argomento
2007-2008	39/2004	1/2007	Politiche a favore dei comuni disagiati
2008-2009	30/2003	2/2008	Politiche a favore delle attività agrituristiche

Negli altri tre casi le ricerche sono state completamente realizzate con risorse interne al Consiglio, dalla struttura tecnica per la valutazione delle politiche. Tali ricerche sono pubblicate nella collana “Quaderni di ricerca”.

Anno	Legge	Quaderno di Ricerca	Argomento
2007	34/1994	1/2007	Attuazione normativa sui Consorzi di bonifica
2009	34/1994	2/2009	Attuazione normativa sui Consorzi di bonifica (Aggiornamento)
2010	70/2004	5/2010	Attuazione normativa sulle elezioni “primarie”

Le ricerche valutative sono state presentate in seminari pubblici con la partecipazione di consiglieri e rappresentanti degli uffici regionali preposti all’attuazione della legge.

Tutti i documenti descritti, ricerche valutative e quaderni di ricerca, sono pubblicati nelle pagine web del Consiglio regionale.



IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

A cura di Andrea Margheri

Il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento è formato da 35 Consiglieri. In base allo Statuto speciale, il Consiglio provinciale di Trento e il Consiglio provinciale di Bolzano costituiscono il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige. Attualmente le Commissioni consiliari permanenti sono 4. I gruppi consiliari attualmente sono 11.

L'organizzazione consiliare conta 81 dipendenti (3 dirigenti, 8 direttori-capiufficio, 14 unità di categoria D, 17 unità di categoria C, 33 unità di categoria B, 3 giornalisti, 3 unità a tempo determinato di carattere fiduciario).

1. L'avvio dell'esperienza

In Trentino la discussione sul possibile sviluppo della funzione di controllo in ordine alle modalità d'attuazione delle leggi e agli effetti da queste prodotti si è avviata nella XIII legislatura (2003 - 2008). Nel 2006 il Consiglio provinciale ha aderito ufficialmente a progetto *CAPIRE*. Una conferenza d'informazione tenuta nell'ottobre del 2007 e l'ordine del giorno approvato dal Consiglio nel settembre 2008 hanno posto le basi per valorizzare questa accezione della funzione di controllo e dare continuità alle pratiche valutative nella presente legislatura (XIV).

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Lo Statuto e il Regolamento consiliare non contengono disposizioni specifiche al controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche. L'attività è ricondotta alle previsioni generali inerenti il funzionamento delle commissioni permanenti, in particolare all'art. 56 (*Richieste di informazioni e chiarimenti*). E' in istruttoria un aggiornamento del Regolamento interno, che, fra le altre cose, prevede una procedura per ricondurre all'esame e al dibattito politico (in commissione e in aula) le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi.

3. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

L'attività di valutazione è esercitata all'interno del servizio legislativo dal 2010 e vede coinvolto principalmente un funzionario, che però svolge anche altri compiti.

3.1 Attività e prodotti

Sono svolte diverse attività di seguito sintetizzate.

1) Gestione e aggiornamento di una banca dati delle norme che prevedono forme di rendicontazione, con monitoraggio delle relazioni che devono arrivare al Consiglio e invio di sollecito in caso di mancata risposta. Le relazioni inviate sono oggetto di istruttoria, almeno le più significative per l'attività del Consiglio, per verificare la rispondenza tra le informazioni rese e quanto chiesto nella legge di riferimento e per individuare eventuali necessità di approfondimento.

2) Redazione di note informative sulle relazioni della Corte dei Conti in ordine agli

esiti del controllo della gestione della giunta o altri enti e società del sistema pubblico locale.

3) E' in via di costruzione una banca dati relativa alle attività e al funzionamento delle società controllate dalla Giunta provinciale.

4) Predisposizione di clausole valutative da inserire nelle proposte di legge che spesso rappresentano il punto d'avvio dell'attività d'analisi e valutazione delle politiche. A tal proposito, il Servizio Legislativo propone alle Commissioni (e ancor prima - se possibile - allo stesso proponente del disegno di legge) l'inserimento di clausole valutative nei progetti di legge. Può esserci un'istruttoria condivisa con i competenti funzionari della Giunta. Nel caso in cui aderisca alla proposta, la Commissione esamina nel corso dell'istruttoria la clausola valutativa suggerita.

4. Le clausole valutative nelle norme regionali

Gli atti normativi che contengono una clausola valutativa sono 6.

Anno	Numero	Argomento	Articolo di riferimento
2002*	4	Asili nido	23
2002**	8	Promozione turistica	14bis
2007	22	Assistenza odontoiatrica	8
2009	2	Politiche anti congiunturali	74
2009	7	Politiche giovanili	5
2009	12	Integrazione rom	13

* articolo introdotto dalla lp. 19 ottobre 2007, n.17

** articolo introdotto dalla lp. 17 giugno 2010, n.14

Nella legislazione provinciale esistono altre 27 norme che prevedono una generica rendicontazione in Consiglio. Pur non contenendo i tratti tipici delle clausole valutative, richiedono che la Giunta o altri organismi trasmettano una relazione sullo stato d'attuazione della legge.

5. Le relazioni di ritorno

Le relazioni/atti pervenuti in virtù degli obblighi di rendicontazione previsti nelle 33 leggi sono stati 19 nel 2010. Le prime relazioni in risposta alle clausole valutative sono attese per il 2011.

6. Le missioni valutative

Nel consiglio provinciale si effettuano ricerche (non sempre collegate al processo legislativo) denominate indagini conoscitive. In questa legislatura è stata realizzata un'indagine conoscitiva sui controlli ambientali in Trentino. L'indagine è stata approvata dalla commissione consiliare competente e i suoi esiti sono stati comunicati in Aula. Dopo lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui controlli ambientali è stata approvata una legge provinciale di modifica dei controlli ambientali. Attualmente è in corso un'indagine sulla povertà e l'esclusione sociale in Trentino. L'indagine è propedeutica all'esame di alcune proposte di legge in materia da parte della commissione consiliare competente.



IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA

A cura di Nicola Falocci, Maria Rita Francesconi e Susanna Rossi

Il Consiglio regionale dell'Umbria è composto da 30 membri oltre al Presidente della Giunta regionale. Le commissioni consiliari permanenti sono 3 e trattano le seguenti materie: Affari istituzionali e comunitari, Attività economiche e governo del territorio, Sanità e servizi sociali. Lo Statuto ha previsto anche l'istituzione di due comitati: il Comitato per la legislazione e il Comitato per il Monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale. Attualmente i gruppi consiliari sono dieci.

1. L'avvio dell'esperienza

In Umbria l'esperienza del controllo e della valutazione è iniziata nel 2005 con l'approvazione del nuovo Statuto regionale. L'art. 61, *Valutazione delle politiche regionali e controllo sull'attuazione delle leggi*, definisce strumenti di lavoro innovativi e prevede l'istituzione del Comitato per la legislazione. A tale organismo è assegnato il compito di formulare proposte per l'inserimento nei testi legislativi di clausole valutative. Prima della sua revisione lo Statuto regionale prevedeva la commissione permanente: *"Vigilanza e controllo generale sulla attività dell'Amministrazione regionale"*.

Sempre nel 2005 viene inserita in una legge regionale la prima clausola valutativa. Nell'aprile 2007 il Consiglio regionale dell'Umbria ha aderito al progetto *CAPIRE*.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Lo Statuto prevede uno specifico articolo dedicato alla valutazione, l'articolo 61 rubricato "La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi". Inoltre l'articolo art. 53, comma 3, prevede che, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni permanenti esercitano la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sull'azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio.

Il Regolamento interno disciplina la funzione di valutazione assegnandone in particolare l'esercizio a due organi: il Comitato per la legislazione e le Commissioni consiliari permanenti. Gli articoli che trattano l'argomento sono:

art. 33 - Controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari

art. 34 - Valutazione delle politiche pubbliche

art. 39 - Comitato per la legislazione

art. 42 - Le clausole valutative

3. Organismi consiliari dedicati alla valutazione

L'articolo 34, comma 1 del Regolamento interno dispone che le Commissioni consiliari effettuano la valutazione delle politiche pubbliche in termini di analisi degli effetti prodotti dalle leggi approvate dal Consiglio regionale, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche. Inoltre sempre all'articolo 34, comma 3 si prevede che le Commissioni consiliari svolgono l'attività di valutazione d'intesa con il Comitato per la legislazione in riferimento alla predisposizione delle clausole valutative, al loro rispetto sostanziale ed alla vigilanza sull'ottemperanza all'onere

informativo da parte dei soggetti attuatori.

L'art. 61 dello Statuto, al comma 3, prevede l'istituzione del Comitato per la legislazione composto da un numero pari di consiglieri regionali della maggioranza e della minoranza. Rispetto alle attività di valutazione delle politiche pubbliche il Comitato formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di clausole valutative. Il Comitato per la Legislazione è stato costituito con Decisione del Presidente del Consiglio n. 15 del 23 novembre 2007 e presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività.

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Nel novembre 2007, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, è stata creata una struttura organizzativa che ha previsto l'accorpamento di Servizi già esistenti: "Legislazione e Commissioni" e "Servizio Studi", istituendo un Servizio denominato "Processo Legislazione e Studi" con il compito di sperimentare e sviluppare degli strumenti metodologici e informatici relativi all'istruttoria delle proposte di legge, nella logica dell'operatività per processi. All'interno della stessa sono state istituite delle Posizioni Organizzative (PO) una delle quali è denominata: "Sezione analisi istruttoria dei procedimenti per il controllo delle leggi regionali e per la valutazione delle politiche pubbliche".



4.1 Composizione della struttura

Il personale impegnato in questa attività ha preso parte al corso di alta formazione in analisi e valutazione delle politiche, organizzato nell'ambito di CAPIRe. Si tratta di: un Funzionario responsabile della Sezione; un Istruttore direttivo che svolge attività anche per la Sezione Assistenza alle Commissioni permanenti. Inoltre la Sezione conta sulla collaborazione di un Istruttore direttivo impiegato nella Sezione Analisi e Istruttoria documentale.

4.2 Attività e prodotti

Alla Sezione sono affidate varie attività a supporto della funzione controllo e valutazione:

- istruttoria dei processi di attuazione delle leggi, per l'esercizio della funzione di valutazione delle politiche e per l'organizzazione delle missioni valutative
- istruttoria per la redazione delle clausole valutative

- analisi delle informazioni prodotte grazie alle clausole valutative, in attuazione dell'articolo 42, comma 3 del Regolamento interno del Consiglio regionale con predisposizione di Note informative trasmesse al Comitato per la Legislazione e alle Commissioni competenti

Le relazioni di ritorno da clausole valutative vengono assegnate dall'Ufficio di Presidenza contestualmente alla Commissione Consiliare permanente competente per materia e al Comitato per la Legislazione, come "Atti solo esame" (ASE - atti da cui non scaturisce un voto dell'Aula). Gli uffici predispongono una relazione tecnica sulla base delle informazioni ricevute in risposta alla clausola. La stessa relazione viene presentata al Comitato come approfondimento all'atto e successivamente viene trasmessa alla Commissione che si esprime con un voto (presa d'atto) e la invia al Consiglio con una relazione.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Gli atti normativi che contengono una clausola valutativa sono 15.

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2005	30	Servizi Socio-educativi per la prima infanzia	24
2006	6	Diritto allo studio universitario	21
2006	18	Turismo	106
2007	25	Prestito sociale d'onore	6
2007	28	Assistenza domiciliare	7
2008	7	Assistenza odontoiatrica e protesica	8
2008	9	Fondo regionale per la non-autosufficienza	18
2008	12	Centri storici	29
2008	17	Sostenibilità ambientale degli edifici	23
2008	22	Acque minerali e termali	42
2008	25	Sistema produttivo regionale	19
2009	11	Rifiuti	49
2009	16	Manifestazioni storiche	11
2009	25	Risorse idriche	9
2010	3	Lavori pubblici e regolarità contributiva	39

6. Le relazioni di ritorno

Fino a questo momento sono state inviate in Consiglio regionale 5 relazioni relative a due leggi. Su entrambe le leggi gli Uffici hanno predisposto Note informative.

Legge	Argomento	N. relazioni	Esito
n. 6/2006	Diritto allo studio universitario	2	Assegnate in Commissione come Atto solo esame
n. 18/2006	Turismo	3	Assegnate ed esaminate dal Comitato e dalla Commissione che ne ha preso atto e trasmesse al Consiglio con una relazione

**I DIECI PUNTI
DELLA CARTA DI MATERA**

LA CARTA DI MATERA

DIECI IMPEGNI PER UN PROGRAMMA DI LAVORO COMUNE

Le Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome hanno assunto nel 2007 alcuni precisi impegni al fine di consolidare le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche. Con la firma della *Carta di Matera*, tali Assemblee hanno approvato dieci punti, che costituiscono gli obiettivi operativi di un programma di lavoro comune, sul versante del controllo e della valutazione.

*Le Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome,
riunite a Matera per il primo convegno nazionale di CAPIRe, adottano
i seguenti dieci impegni al fine di consolidare le attività
di controllo e valutazione.*

- I. Dare una risposta concreta all'esigenza di accountability democratica*
- II. Generare conoscenza condivisa sul funzionamento e i risultati delle politiche adottate, perseguendo una logica non partisan*
- III. Promuovere meccanismi legislativi e strumenti di lavoro che consentano di porre domande incisive sull'attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche*
- IV. Destinare tempo e risorse certe alle attività di controllo e valutazione*
- V. Garantire l'esistenza e potenziare il ruolo di strutture tecniche altamente specializzate nel fornire assistenza al controllo e alla valutazione*
- VI. Investire nella formazione di una nuova figura professionale che abbia competenze adeguate nell'analisi e nella valutazione delle politiche pubbliche*
- VII. Gestire i processi informativi e mantenere alta l'attenzione sui loro esiti*
- VIII. Migliorare le capacità di interlocuzione e di dialogo con l'Esecutivo*
- IX. Divulgare gli esiti del controllo e della valutazione, sia all'interno che all'esterno dell'Assemblea*
- X. Allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione*

I. Dare una risposta concreta all'esigenza di accountability democratica

La capacità degli organi legislativi di esercitare la funzione di controllo in modo incisivo ed efficace dipende dalla loro determinazione nel giocare, fino in fondo, un ruolo da protagonisti nel processo di **accountability democratica**.

Il compito di “*chiedere conto dei risultati ottenuti*”, in rappresentanza dei cittadini, alle amministrazioni incaricate di implementare le politiche è spesso trascurato a favore di altre attività consiliari: esso viene richiamato formalmente nei documenti e negli atti ufficiali, ma non sempre vi sono gli spazi, le risorse, le strutture o gli incentivi necessari a svolgerlo compiutamente.

Con questa Carta, le Assemblee Legislative esprimono la volontà di dotarsi di concreti strumenti istituzionali, legislativi ed organizzativi, che consentano loro di essere gli effettivi interpreti dell'istanza di una maggiore accountability proveniente dalla società.

L'impegno consiste, da un lato, nello svolgere un'azione più attenta di richiesta di informazioni presso gli attori coinvolti nel dare esecuzione alle leggi; dall'altro, nel recuperare un rapporto più stretto con le collettività di riferimento, individuando forme innovative di interazione e di partecipazione.

II. Generare conoscenza condivisa, in una logica non partisan

L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche si ispira ad una logica non partisan, che deve essere salvaguardata nei lavori consiliari attraverso l'adozione di regole e procedure ad hoc. L'assenza di un sistema di garanzie istituzionali, tese ad assicurare l'imparzialità delle informazioni prodotte, comporta un forte rischio di delegittimazione per l'intero processo conoscitivo.

E' indispensabile dunque svincolare la realizzazione di queste attività dallo scontro contingente tra le diverse forze politiche, creando spazi di “neutralità” utili a generare una conoscenza condivisa su quanto è accaduto in seguito all'approvazione di una legge.

Affinché tale filosofia *non partisan* sia rispettata da tutte le forze in campo, ***il compito di promuovere e vigilare la realizzazione di attività di controllo e valutazione deve essere assegnato ad organismi politici autorevoli e super partes***, composti in modo paritario da componenti della maggioranza e dell'opposizione.

Tale principio può tradursi nella costituzione di commissioni o comitati paritetici, istituiti espressamente a questo scopo; oppure nell'attribuzione a gruppi di lavoro formati, in eguale misura, da membri di maggioranza e di opposizione, del compito di presiedere ad approfondimenti su singole politiche. In ogni caso, la finalità di questi organismi è di facilitare la produzione di informazioni utili al formarsi di ***opinioni fondate empiricamente*** sul funzionamento di leggi e politiche. Tali informazioni saranno poi usate dalle commissioni competenti per esprimere considerazioni di merito e prendere decisioni sul modo migliore per intervenire a livello normativo.

III. Porre domande incisive sull'attuazione e gli effetti

L'organo legislativo gioca un ruolo decisivo nella promozione delle attività di controllo e valutazione: senza una richiesta specifica da parte dell'Assemblea, è probabile che molte domande relative all'attuazione delle leggi e agli effetti delle politiche siano destinate a non essere mai sollevate. Uno dei principali meccanismi per porre domande incisive è la *clausola valutativa*, ovvero una norma che assegna ai soggetti attuatori della legge il compito di produrre, elaborare e comunicare all'organo legislativo informazioni su tempi, modalità d'implementazione e risultati delle politiche attuate. ***Si ritiene utile che norme contenenti specifici mandati a "rendere conto su attuazione ed effetti" trovino posto nelle leggi più rilevanti.***

Indipendentemente dall'inserimento in legge di clausole valutative, le Assemblee Legislative assumono iniziative finalizzate al controllo e alla valutazione, deliberando lo svolgimento di missioni valutative su leggi già in vigore. A differenza di quel che accade per le clausole, che danno vita a processi informativi di lungo periodo, le missioni sono portate a termine nel corso della stessa Legislatura, durante la quale sono state approvate. A questo proposito è opportuno che siano approvate regole chiare che stabiliscano ***quali soggetti possono proporre la svolgimento delle missioni; in base a quali criteri e da quali organismi sono deliberate; con quali procedure sono realizzate.***

IV. Destinare tempo e finanziamenti certi alle attività di controllo e valutazione

Per accrescere le capacità di controllo e di valutazione delle Assemblee, ***occorre aumentare le risorse a ciò destinate, rispetto a quelle che sono state impiegate fino ad oggi.***

In primo luogo, una parte significativa del tempo dei componenti dell'Assemblea deve essere espressamente dedicata allo svolgimento di queste attività, riconoscendo loro precisi ruoli, responsabilità e compiti nella supervisione delle analisi rivolte al controllo e alla valutazione. Deve essere riconosciuto, con l'adozione di concrete pratiche di lavoro, che i Legislatori hanno il diritto/dovere di conoscere ciò che accade ai provvedimenti che hanno contribuito a varare e delle conseguenze che essi producono nella realtà. Così come avviene per la funzione legislativa, anche ***per l'esercizio della funzione di controllo devono essere riservati adeguati spazi e momenti di lavoro***, in seno sia all'attività che si svolge nelle singole Commissioni, sia a quella svolta in aula.

In secondo luogo, è necessario che al controllo e alla valutazione siano dedicati finanziamenti specifici, in modo tale che sia chiaro il nesso esistente tra la decisione di realizzare indagini, studi ed analisi e gli inevitabili costi connessi alla loro conduzione. Occorre cioè mettere in pratica quanto è già previsto da alcuni Statuti regionali: ***il bilancio regionale, in particolare quello dell'Assemblea Legislativa, deve garantire, ai fini dell'espletamento delle attività di controllo e valutazione, la disponibilità di risorse adeguate.*** Ciò non dovrebbe comportare un aggravio di spese nei bilanci di Assemblee ed Esecutivi; l'impegno consiste piuttosto nell'indirizzare parte delle risorse già disponibili verso l'impiego di strumenti di valutazione, utili anche a produrre risparmi, recuperare eventuali inefficienze e migliorare l'utilizzo delle finanze pubbliche.

V. Potenziare il ruolo di strutture tecniche dedicate

L'esercizio di una funzione così delicata ha bisogno dell'assistenza continua di strutture tecniche altamente specializzate, così come del resto avviene per l'esercizio della funzione legislativa. Queste strutture devono svolgere in modo prioritario il proprio compito di supporto agli organismi politici preposti ad attività di controllo e valutazione. Esse devono disporre di risorse professionali idonee, sia in termini quantitativi che qualitativi, e devono essere in grado di interagire, con autorevolezza e credibilità, con i soggetti che partecipano al processo di controllo e valutazione: membri dell'Assemblea, dirigenti e funzionari delle strutture dell'Esecutivo, ricercatori e valutatori esterni, rappresentanti di enti locali, associazioni di categoria e gruppi di interesse.

Per questo motivo *è importante che venga loro garantita da parte degli organi politici la legittimazione necessaria ad operare e, allo stesso tempo, sia loro riconosciuta un'elevata autonomia professionale* nella conduzione delle attività di analisi.

I compiti principali di tali strutture consistono nel:

- fornire consulenza tecnica ai Legislatori impegnati nella redazione di clausole valutative e nella stesura di proposte per la realizzazione di missioni valutative
- gestire i processi informativi e mantenere alta l'attenzione sui loro esiti
- interagire con le strutture dell'esecutivo responsabili dell'attuazione della politica
- affidare l'incarico di valutazione ad enti di ricerca esterni, ove sia necessario, e seguire lo svolgimento dei lavori;
- facilitare la divulgazione degli esiti delle attività di controllo e valutazione
- organizzare incontri e momenti di confronto tra i membri delle Assemblee e gli attori interessati alla politica sottoposta a valutazione.

VI. Investire nella formazione di una nuova figura professionale

Le attività connesse all'esercizio della funzione di controllo e valutazione richiedono l'impiego di competenze professionali specifiche e altamente qualificate. Tali competenze, riassumibili nella figura dell'*analista di politiche* e mutate dall'esperienza della ricerca sociale ed economica applicata allo studio di interventi pubblici, non sono tradizionalmente presenti all'interno delle Assemblee Legislative, che contano perlopiù sull'impiego di personale con una preparazione di stampo giuridico. *L'impegno su questo versante è fare in modo che questo nuovo profilo professionale sia riconosciuto ed istituito e che esso possa trovare adeguato spazio nell'organigramma delle Assemblee.*

A questo scopo è necessario adottare modalità di reclutamento e di formazione mirata, che consentano l'acquisizione delle risorse che attualmente mancano. La maturazione di competenze di questo tipo, soprattutto se si operano delle riconversioni professionali, richiede tempo ed un'elevata motivazione personale. Per questa ragione viene qui assunto l'impegno di avviare *percorsi di specializzazione*, che prevedano un'accurata selezione dei partecipanti ed un investimento finalizzato su un numero limitato di persone per ciascuna Assemblea.

VII. Gestire i processi informativi e mantenere l'attenzione sui loro esiti

Uno dei passaggi fondamentali nell'esercizio della funzione di controllo e valutazione riguarda la verifica della corretta applicazione dei mandati informativi contenuti nelle clausole valutative. Senza questo passaggio, l'inserimento di clausole nei testi di legge rischia di essere un'operazione priva di conseguenze. Per scongiurare questo rischio, occorre che ogni Assemblea Legislativa si attrezzi al suo interno per (i) tenere memoria delle scadenze previste per l'invio delle relazioni richieste dalle clausole valutative e, nel caso, segnalare la mancata presentazione; (ii) seguire la realizzazione delle analisi ed eventualmente richiamare i soggetti coinvolti al rispetto del mandato loro assegnato; (iii) richiedere la trasmissione di banche dati informatiche, sulle quali sono basate le elaborazioni; (iv) istituire sedute di commissione dedicate all'esame delle relazioni inviate.

Anche nello svolgimento delle missioni valutative, occorre che siano rispettate alcune condizioni fondamentali, che devono essere già definite nell'atto di approvazione della missione. Tale atto deve come minimo indicare: (a) i componenti dell'Assemblea ai quali è attribuita la responsabilità politica di presiedere la missione e di presentarne gli esiti alla Commissione competente; (b) le risorse dedicate alla realizzazione delle analisi; (c) i tempi necessari per la conclusione dei lavori; (d) il funzionario della struttura che deve gestire i lavori; (e) le procedure da seguire per selezionare l'ente che dovrà realizzare la raccolta delle informazioni e le relative analisi.

VIII. Migliorare le capacità di interlocuzione e di dialogo con l'Esecutivo

L'esercizio di una rinnovata funzione di controllo presuppone una crescita nelle occasioni di dialogo tra Legislativo ed Esecutivo. Sia nella redazione e nell'applicazione delle clausole, sia nello svolgimento delle missioni, si prevede che tra i due organi si aprano canali di comunicazione e di scambio di informazioni. Queste situazioni di interlocuzione non sono da leggersi in chiave conflittuale, ma devono al contrario essere ricondotte ad una aspirazione comune: ***apprendere nuove lezioni sull'efficacia delle politiche pubbliche.***

Affinché tale aspirazione si compia, occorre che i bisogni conoscitivi di Assemblea ed Esecutivo trovino l'occasione e il modo di saldarsi. ***La chiamata a "rendere conto dei risultati ottenuti" da parte dell'Assemblea non può essere considerato uno strumento per ingerire nelle attività dell'Esecutivo, e nemmeno come il pretesto per individuare le colpe di eventuali carenze, quanto piuttosto come una modalità per stimolare un miglioramento dell'azione pubblica, nel suo complesso.***

Questo principio deve essere applicato nella pianificazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il programma dei lavori consiliari deve prevedere incontri, a cadenza periodica, tra rappresentanti del Legislativo e dell'Esecutivo, che mettano al centro del dibattito gli esiti delle analisi svolte. Inoltre, a livello tecnico, si auspica la costituzione di gruppi di lavoro, ed eventualmente l'organizzazione di momenti di formazione, congiunti. A questo fine possono essere siglati protocolli d'intesa che impegnino i due organi a seguire tali pratiche di collaborazione.

IX. Divulgare gli esiti del controllo e della valutazione

Si garantisce che gli esiti delle attività di controllo e di valutazione abbiano un'ampia diffusione, sia all'interno che all'esterno dell'Assemblea, presso tutti i soggetti interessati.

Tale garanzia, oltre a rappresentare un elemento di trasparenza, costituisce un forte incentivo a condurre analisi serie e rigorose, su argomenti di chiaro interesse per la collettività, e a non sottovalutare gli esiti di tali analisi nell'adozione di decisioni successive.

E' da considerare una buona prassi che le relazioni conclusive delle attività di controllo e valutazione siano fatte sempre oggetto di comunicazione scritta e orale, a tutti i componenti dell'Assemblea, sia attraverso la stesura di note informative, sia con l'organizzazione di seminari e sedute di Commissione ad esse dedicate. Tutta la documentazione inerente – comprensiva degli atti che ne concludono l'esame da parte dell'organo legislativo - viene pubblicata sui siti web delle amministrazioni coinvolte. Sintesi di tali atti sono inoltre inviate alle agenzie di stampa, nonché a quei rappresentanti delle autonomie locali, di associazioni di categoria e di gruppi di interesse, impegnati nell'attuazione della politica in esame. La possibilità di ricevere la documentazione prodotta deve essere concessa ad ogni singolo cittadino che ne faccia richiesta.

X. Allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione

Molti Statuti prevedono che le Regioni si adoperino per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e, più in particolare, alle decisioni pubbliche. ***L'esercizio di una rinnovata funzione di controllo da parte delle Assemblee Legislative può contribuire alla realizzazione di questa previsione statutaria attraverso diverse modalità.***

Un primo modo per stimolare la partecipazione consiste nel prevedere che la proposta di condurre missioni valutative, da parte dell'Assemblea, possa provenire anche da soggetti esterni, in vario modo qualificati. Quanto più tale processo di segnalazione sarà trasparente ed accessibile, tanto più sarà alta l'attenzione sugli esiti della successiva valutazione. Un secondo modo è interno al processo informativo indotto da clausole e missioni valutative: nel corso di tale processo si possono creare numerose occasioni di ascolto, da parte dei Legislatori, delle istanze e dei punti di vista espressi dalle differenti componenti della collettività locale. Un terzo modo è legato alla fase di divulgazione degli esiti delle attività di controllo e valutazione. Essa, se ben organizzata, può coinvolgere amministrazioni locali, imprese e cittadini nel dibattito sul successo delle politiche pubbliche; in seno a tale dibattito possono prendere forma le scelte su quale sia il modo migliore di correggere gli interventi esaminati.

Per promuovere in modo efficace la partecipazione, è opportuno sperimentare tecniche e strumenti di lavoro innovativi. Tale principio può tradursi nell'organizzazione di incontri pubblici, durante i quali i membri dell'Assemblea si confrontano, fuori dalle sedi assembleari e in territori neutri, con i cittadini e i vari esponenti della collettività. Oppure può spingersi fino alla costruzione di processi di e-democracy, sfruttando la recente evoluzione dei sistemi informatici, che possono facilitare il dialogo per via telematica tra istituzioni e cittadini.